CDLXXI SEDUTA

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1956

Presidenza del Vice Presidente BO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 19173

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 19174

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 19174

Deferimento all'esame di Commissione permanente 19175

Presentazione ed approvazione di procedura d'urgenza 19175

Presentazione di relazione 19174

Trasmissione 19174

« Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » **(794)** (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 19210
CERABONA . . . . . 19186 e *passim*
CERUTTI 19190, 19198
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 19182 e *passim*
SPALLINO, *relatore* . . . . . 19180 e *passim*
TERRACINI . . . . . 19176 e *passim*

Giunta delle elezioni:

Rinvio di riunione 19190

Gruppi parlamentari:

Variazioni nella composizione 19173

Interrogazioni:

Annunzio 19211

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 19211
BUSONI 19210
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 19210

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 19210
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 19210

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Trabucchi per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Variazioni nella composizione di Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Messe, avendo rassegnato le dimissioni dal Gruppo democratico-cristiano, entra a far parte del Gruppo misto.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni » (1145-*B*) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Concessione di un contributo annuo di lire 3 milioni a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma » (1754);

« Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare » (1756).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa:

del senatore Battaglia:

« Estensione della " assistenza integrativa " ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi assistiti dall'I.N.A.D.E.L. » (1753);

del senatore Trabucchi:

« Modificazioni degli articoli 57, 127 e 130 del Codice di Procedura civile » (1755).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento all'approvazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito ad altra Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che, intesi i Presidenti della 5ª e della 7ª Commissione permanente, il Presidente del Senato ha deferito all'esame ed all'approvazione della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) il disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali » (1644), d'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli, già deferito all'esame ed all'approvazione della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Picchiotti, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari » (1093), di iniziativa del senatore Spallino.

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato, ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale » (319-*B*); previo parere della 1ª Commissione;

« Istituzione del capitolo " fondo scorta " per la Guardia di finanza » (1736);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni » (1145-*B*);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile);

« Assunzione a carico dello Stato di parte della spesa per la costruzione e l'arredamento degli Uffici giudiziari di Belluno » (1740), di iniziativa del senatore Granzotto Basso, previ pareri dela 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832 » (1749), di iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia, previo parere della 6ª Commissione;

« Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana » (1750), di iniziativa dei deputati De Maria ed altri.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all' esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) il seguente disegno di legge:

« Disciplina della ricerca e coltivazione dei materiali fonti di combustibili nucleari e della produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi » (1741), previ pareri, della 1ª, della 2ª, della 4ª della 5ª e della 11ª Commissione.

Presentazione di disegno di legge. ed approvazione di procedura d'urgenza.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamento alle trasmissioni televisive » (1757).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Il Senato dovrà pronunciarsi sulla richiesta della procedura di urgenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale richiesta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » (794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura ».

Ricordo che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 6. Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

CAPO II.

ORGANI DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

Art. 7.

(*Divisione in sezioni*).

Il Consiglio superiore si divide in tre sezioni oltre quella disciplinare.

Alla costituzione delle prime tre sezioni provvede il presidente del Consiglio subito dopo l'insediamento del Consiglio stesso.

Alla costituzione della sezione disciplinare si provvede ogni anno, a cominciare dall'insediamento del Consiglio, mediante sorteggio tra tutti i componenti. Alle operazioni del sorteggio procede il Comitato di presidenza.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il Consiglio superiore comincia a funzionare il primo lunedì di maggio ogni quadriennio. Alla stessa data cessa di funzionare quello precedente.

« Il Consiglio viene convocato di diritto il primo lunedì di ciascun mese, nel luogo ed all'ora che verranno fissati dal regolamento interno e potrà aggionarsi una o più volte nel corso di ciascun mese per il disbrigo degli affari che gli sono affidati. Alla fine di ciascuna seduta il Consiglio fisserà l'ordine del giorno della seduta successiva.

« Le deliberazioni non sono valide se non sono presenti almeno undici componenti e se i componenti magistrati non rappresentano almeno i due terzi dei presenti.

« In caso di assenza o di mancanza del Presidente, presiede il Vice Presidente. In caso di assenza o mancanza di entrambi, presiederà il magistrato più anziano tra i presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TERRACINI. Onorevole Presidente, forse qualche collega pensava che questo nostro emendamento all'articolo 7 fosse stato inficiato nelle sue basi dalle votazioni già rese sui precedenti articoli. Ma lei stesso nella sua saggezza non ha eccepito il caso di preclusione.

Ed infatti se anche il nostro emendamento all'articolo 7 si ricollega organicamente a quelli che avevamo formulato per gli articoli e che l'Assemblea ha respinto, anche col maggiore numero di membri del Consiglio risultanti dalle votazioni già effettuate, resta sempre valida la nostra concezione di un Consiglio che lavori sempre e soltanto in seduta plenaria, nel suo *toto* senza spezzettarsi in Sezioni.

Ciò non vuol dire che non ci rendiamo conto che nel sistema da noi delineato si manifesta una disarmonia, sorge un difetto di gigantismo. Il Consiglio che voi avete voluto è troppo ampio cioè per poter lavorare bene in corpo unitario. Ma noi pensiamo lavorerà sempre meglio il gigante ingombrante ma compatto che non i nanerottoli designati cui si affidano compiti che sono in definitiva più grandi di loro, i compiti che la Costituzione affida al Consiglio superiore della magistratura nel suo tutto.

L'articolo 7 propone la divisione del Consiglio in sezioni e la suddivisione in quote congrue del suo potere. Questa la sostanza del problema. E basta enunciarla per renderci conto che il sistema proposto è abnorme, e non corrisponde al pensiero, alle intenzioni, alla norma della Costituzione. Innanzitutto la Costituzione non parla di sezioni del Consiglio superiore della magistratura. So bene che qualcuno si leverà per oppormi il solito argomento che, laddove la costituzione tace, all'Assemblea legislativa è lecita qualunque cosa. Ma questa è una tesi piuttosto ardita, la quale potrebbe portare molto lontano il Parlamento della Repubblica, il giorno cui nel suo seno sorgesse una maggioranza che avesse il capriccio di sovvertire fondamentalmente la Costituzione. La Costituzione dice quello che deve essere fatto, il che non significa che lascia campo libero per tutto ciò che essa non dice di fare. Si potrebbe, viceversa, assumere che, laddove la Costituzione tace, lo fa volutamente per significare che di ciò su cui tace non intende che si parli: una preclusione alla volontà del Parlamento.

D'altra parte quando la Costituzione rimette alla legge ordinaria il compito di svolgere e tradurre in norme azionabili le sue disposizioni, essa indica specificatamente la materia che deve sostanziare la legge elaboranda. E se la Costituzione non esaurisce nei suoi articoli la materia del Consiglio superiore della magistratura, ed esige per la sua completezza, una legge di esecuzione, essa è però sufficientemente precisa in ciò che si riferisce alla struttura del Consiglio, che non può subire dalla legge ordinaria una deformazione così profonda come proposto dal testo in discussione.

Nessuno all'Assemblea costituente parlò di sezioni del Consiglio. Eppure in quella sede si parlò a lungo del Consiglio, come risulta dai resoconti stenografici, e anche da quelli sommari. Tutti pensarono allora e videro il Consiglio come un organo unitario, che unitariamente veniva investito dei compiti indicati dall'articolo 105 della Costituzione.

Per analogia osservo che l'articolo 137, della Carta costituzionale, stabilisce che con legge ordinaria saranno stabilite le altre norme necessarie per la costituzione ed in funzionamento della Corte costituzionale. Formula larga, che tuttavia nessuno interpretò e assunse come possibilità di introdurre nell'organizzazione della corte elementi che non fossero espressamente indicati nella Costituzione, come ad esempio le Sezioni.

Ma vi è un argomento decisivo in proposito. Il Consiglio superiore della magistratura ha come Presidente il Presidente della Repubblica. Dividendo il Consiglio in sezioni, questa presidenza viene di fatto elusa e soppressa. Guardate dunque: nessuna delle sezioni — in cui, secondo il testo, il Consiglio dovrebbe suddividersi (ed è nelle Sezioni che si svolge il diuturno, positivo lavoro del Consiglio superiore) — nessuna Sezione dovrà avere come proprio presidente il Presidente del Consiglio e cioè il Presidente della Repubblica. E sebbene nel testo ci sia un capitoletto intitolato alle attribuzioni del Presidente del Consiglio a nessuno sfugge che queste sono in realtà di carattere quasi esclusivamente formale, decorativo, senza incidenza sul lavoro più responsabile del Consiglio.

È altresì vero che il Presidente della Repubblica, in quanto Presidente del Consiglio è chiamato nel progetto a presiedere l'Assemblea plenaria. Ma, onorevoli colleghi, c'è da augurarsi che questa Assemblea plenaria si riunisca il meno possibile, poichè in generale essa è prevista come istanza di appello o di ricorso contro le decisioni delle sezioni. E sarebbe veramente spiacevole che il Presidente della Repubblica dovesse essere chiamato in causa frequentemente, perchè ciò significherebbe che numerosi sono gli errori o i supposti errori commessi dal Consiglio nel suo normale funzionamento.

Io penso che il Presidente della Repubblica deve invece, in quanto Presidente del Consiglio superiore della magistratura, mettere la sua impronta, lasciare la sua orma in ogni decisione del Consiglio stesso, il che non significa che egli debba necessariamente partecipare a tutti quanti gli atti e le decisioni di sua spettanza, intervenire comunque e sempre alle sue riunioni. Il fatto che l'Assemblea costituente abbia disposto che il Consiglio abbia un Vice Presidente indica che i suoi deputati erano forniti di quel tanto di buon senso che occorre per pensare che il Presidente del Consiglio, aggravato di tanti altri impegni e doveri, non potrebbe sedervi in continuità. Tuttavia, il concetto che li animò, e che deve ispirare oggi le nostre decisioni, fu certamente che il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto dare e avrebbe dato al Consiglio il massimo di attività, e cioè la più frequente sua presenza. Questa attività per l'autorevolezza incomparabile della sua personalità è infatti chiamata a dare al Consiglio quel prestigio morale senza il quale le decisioni di questo non assumono dinanzi ai Magistrati ed ai cittadini la forza illimitata che le deve caratterizzare.

Non è superfluo richiamare qui l'esempio, già varie volte citato, dell'analogo organismo creato nella Repubblica francese dalla sua nuova Costituzione, e nel quale sta come Presidente il Presidente della Repubblica. Orbene questi è presente a tutte le riunioni, stando alle notizie ufficiali. E ciò fra l'altro significa che il lavoro di quest'organismo, che non può essere tanto dissimile da quello prevista dalla nostra Costituzione, non ha la mole e l'imponenza, che qui si è cercato di farci credere, tale da rendere impossibile al Presidente della Repubblica di assolvere la sua funzione.

Sì, onorevole Ministro, sono oltre duemila i decreti che fino ad ora sono stati fatti annualmente dal Ministro di grazia e giustizia in materia di assunzioni, trasferimenti, nuove assegnazioni di sede, promozione di magistrati. Ma, onorevoli colleghi, credete veramente che ognuno di questi duemila decreti dia motivo a discussione, a divergenze, a ricerche, ad indagini, a valutazioni contrastanti, cosicchè gli organismi che devono applicarvisi debbano, non dirò perdervi, ma impiegarvi tutto il loro tempo?

Invece io credo — posso anche essere in errore — che il maggior numero di queste decisioni vengono prese correntemente, così, senza discussione, salvo forse quelle relative ad alcune promozioni che esigono l'apprezzamento del lavoro svolto, dell'esperienza acquisita, dei titoli scientifici, sul che possono darsi apprezzamenti contrastanti. Ma, nel maggior numero dei casi, a meno che ci si rappresenti la vita, la attività e la carriera dei nostri magistrati come un intreccio confuso e torbido di eventi oscuri, alle conclusioni si perviene facilmente con pronto accordo. Ed anche se i provvedimenti saranno duemila all'anno, e magari di più, computando su 365 giorni all'anno 270 giorni lavorativi, dopo che sia stato raggiunto in seno al Consiglio l'affiatamento necessario e naturale fra i suoi componenti sulla base di un sistema, di un provvedimento che non continui e ricalchi i vecchi lenti sistemi, questo nuovo che stiamo creando potrà far fronte senza affanno al suo compito.

Ma voi motivate, fra l'altro, la formazione delle Sezioni colla necessità di alleviare il peso del lavoro, che altrimenti ricadrebbe sui membri del Consiglio superiore della magistratura. Ebbene, onorevoli colleghi, non vi pare che, sulla base della cifra dataci dal Ministro, lo si allevii un po' troppo questo peso? Tre Sezioni normali più una disciplinare, quante decisioni sarà chiamata a prendere, anno per anno, ogni Sezione? Io penso che gli egregi magistrati e i qualificati uomini di scienza giuridica e di professione forenze che siederanno nel Consiglio si sentiranno a disagio, allorchè si accorgeranno che l'alta funzione, per assolvere la quale hanno dovuto abbandonare ogni altra attività, si risolve quasi in un ozio beato mentre l'avevano creduta sostanziata di efficace operosità.

D'altra parte vedete come dalla strana ed abnorme disposizione che vorrebbe suddividere in Sezioni il Consiglio superiore della magistratura discendono inevitabilmente conseguenze ancora più abnormi! Ecco, ad esempio, generato da non so quali nebulose profondità concettuali, spuntare in seno al Consiglio, imprevisto e sorprendente, un nuovo organo: il Comitato di presidenza. Che cosa è esso, onorevoli senatori? Chi vi aveva pensato all'Assemblea costituente? Da quale norma costituzionale se ne può trarre l'indicazione, il germe, la giustificazione? E tuttavia, formato che sia, questo Comitato di presidenza non potrà non acquistare in seno al Consiglio, a poco a poco, una autorità prevalente. Esso avrà il dominio del Consiglio, costituito, come lo si vuole, di coloro che nel Consiglio saranno rivestiti delle maggiori responsabilità.

Il Comitato di presidenza! Ma, onorevoli colleghi, la Costituzione prevede un presidente ed un vice presidente e nulla altro. E al presidente ed al vice presidente non si può sottrarre neanche un briciolo della loro autorità per rimetterlo a un altro organo qualsiasi, questo Comitato o altro. Si dice: il Comitato di presidenza coordinerà l'attività delle varie Sezioni. Ma l'esperienza c'insegna come il coordinamento in certe strutture divenga, in definitiva, la direzione: la sola reale operante direzione. Basta infatti che un turbamento sopravvenga nel dispositivo di coordinazione, per immobilizzare tutto il sistema. E se caso mai si volesse da parte di non so chi (il che depreco ma non escludo) impedire al Consiglio di funzionare, basterebbe a costui disturbare, tramite il Comitato, il coordinamento per raggiungere l'obiettivo.

Io affermo che basta il Comitato di presidenza per inficiare di incostituzionalità questa legge, e non c'era davvero necessità di aggiungere questa illegittimità ad un testo che offre già il fianco a tante eccezioni e riserve in punto di diritto! Questo Comitato è uno splendido bersaglio per quanti sono interessati ad impedire, per validi diritti o assurdi pretesti, il funzionamento del Consiglio.

Ma andiamo avanti. Chi dovrebbero essere i presidenti delle sezioni? Il Vice Presidente del Consiglio che è investito della sua specifica autorità dalla volontà costituzionale. Ed egli ha titolo per presiedere non soltanto una sezione del Consiglio, ma l'intero Consiglio superiore della magistratura. Poi il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale della stessa Corte. Altissimi magistrati, senza dubbio, sapientissime persone, buoni cittadini e uomini integerrimi, i quali, tuttavia, a norma dell'articolo 104 della Costituzione, non sono altro che componenti del Consiglio superiore della magistratura. Il terzo comma dell'articolo 104 dice infatti che « del Consiglio fanno parte di diritto il primo Pre-

sidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione ». E il quarto comma prosegue: « Gli altri componenti sono eletti per due terzi, ecc. ecc. ». Dal che si arguisce che il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale non sono che « componenti » del Consiglio superiore, « altri componenti » nei confronti degli eletti dal Parlamento e dalla Magistratura. Ed ecco che questi « altri componenti », che nessuno e niente costituzionalmente indica che siano neppure primi *inter pares*, eccoli che assurgono a speciale potere, a particolare autorità e proprio in quel campo e in quelle materie in cui più delicato si pone il problema dell'autorità, quello delle assunzioni, dei trasferimenti, delle promozioni, delle sanzioni disciplinari, della carriera dei magistrati.

Ora io rendo onore e mi inchino dinanzi a questi altissimi magistrati che in grazia della loro saggezza, della loro scienza, della loro rettitudine, della loro esperienza sono ascesi ai massimi gradi nella gerarchia giudiziaria; ma contesto che ciò giustifichi una loro preminenza in seno al Consiglio superiore della magistratura e possa fare loro attribuire un briciolo di più di autorità e di potere di quanto non competa a tutti gli altri che con loro vi seggono.

Ed invece in conseguenza dello smembramento del Consiglio in sezioni questi egregi magistrati non solo salgono in alto, al di sopra degli altri, ma in seno al Consiglio si sdoppiano, si moltiplicano, uni e trini, uni e quadrupli, ed in ogni loro presentazione portano con sè il pieno potere di cui dispongono, il quale, esso, non si sdoppia nè suddivide cosicchè alla fine essi assommano in sè tanto potere da ritrovarsi in realtà persino al di sopra del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Il primo Presidente della Corte di cassazione sta infatti come Presidente nella seconda sezione del Consiglio, e come componente nella prima sezione e nella sezione disciplinare. Mi si dica per quale ragione, sotto quale titolo, in forza di quale investitura questo semplice componente del Consiglio vi siede tre volte, vi fa sentire la sua voce tre volte, tre volte partecipa alle decisioni, là dove gli altri componenti, pure dotati di uguale autorità, partecipano ai lavori, alle discussioni, alle decisioni una sola volta, sotto una sola veste.

Secondo i proponenti e i sostenitori di questo disegno di legge non basta al Presidente della Corte di cassazione stare al sommo della gerarchia giudiziaria; non basta fare parte del Consiglio superiore. No, egli deve figurarci in tre diverse funzioni. Ed essendo uno come Presidente della Cassazione egli è trino come componente del Consiglio superiore della magistratura.

Analogo discorso potrei fare per il Procuratore generale della Cassazione, salvo che, forse in ossequio alla gerarchia questi non arriva alla trinità ma si limità alla dualità. Secondo il disegno infatti egli presiede la terza sezione e poi fa parte della prima. Io chiedo al relatore, al senatore Spallino, così ricco di dialettica e di argomenti, di spiegarmi il fattore che trasforma questo semplice componente del Consiglio dapprima in un presidente di sezione e poi in un sosia di se stesso.

Onorevoli colleghi, come ho dimostrato, la suddivisione del Consiglio in Sezioni obbliga necessariamente ad andare sempre più innanzi sulla strada della illegittimità costituzionale aperta appunto con tale suddivisione. E di questa suddivisione intanto non ci è ancora stato offerto un solo valido motivo. Io spero comunque che ci verrà da qualche parte. Ma che non sia, vi prego, onorevoli colleghi, una semplice ripetizione delle parole stesse del disegno, una petizione di principio. E che non si limiti alla già contestata eccessiva massa di lavoro che avrebbe bisogno di essere redistribuito!

Il nostro emendamento all'articolo 7 contiene una serie di disposizioni le quali mirano a garantire al Consiglio unitariamente operante la possibilità di fare fronte a tutti i suoi compiti. Si tratta in definitiva di dare al Consiglio un preciso e obbligatorio calendario dei lavori, il quale non estenuando i componenti, li renda consapevoli del loro dovere di corrispondere all'altissimo onore loro conferito colla maggiore dedizione al lavoro. Io non dubito che essi saranno pronti a prodigarsi senza limiti, ma dirlo e ricordarlo loro non è male.

Ecco perchè nel nostro emendamento, che, a prima vista, può sembrare poco connesso con la materia dell'articolo 7, noi stabiliamo

l'obbligo di almeno una riunione mensile, ed aggiungiamo che la riunione può e deve essere aggiornata fino a esaurimento dell'ordine del giorno. Ciò significa che nella nostra concezione il Consiglio superiore della magistratura deve sedere in permanenza.

Onorevoli colleghi, noi siamo spettatori quotidiani, se non di persona, quanto meno attraverso le notizie, del lavoro illimitato che viene svolto dai giudici della Corte costituzionale; e, diciamolo, siamo rimasti all'inizio sorpresi o ammirati di ciò. Poi, come sempre avviene che ci si abitua alle cose più insolite, anche a ciò abbiamo fatto la consuetudine e neanche più lodiamo questi lodevoli magistrati. Ma tranquillamente prendiamo atto che la Corte costituzionale siede quasi in permanenza sotto la guida di quel lavoratore assiduo e tenace che è l'onorevole Enrico De Nicola. Siede ogni giorno, mattino e pomeriggio, e magari anche la sera.

SPALLINO, *relatore*. Ma non in permanenza.

TERRACINI. Non in permanenza, ha ragione. Ad esempio non siede durante le vacanze parlamentari, onorevole Spallino, ma ciò dipende da noi. Prendiamo minori vacanze e la Corte a sua volta se ne concederà di meno.

Ora il Consiglio superiore della magistratura è chiamato a compiti non meno importanti della Corte costituzionale e non è tenuto ad un contributo di lavoro meno grande. Sono convinto che i magistrati, che vi saranno designati, e i giuristi e gli avvocati, saranno lieti di prodigarvisi talchè può apparire superfluo stabilire per legge che debbano riunirsi mensilmente con tutti gli aggiornamenti resi necessari dal loro lavoro. Ma il nostro emendamento vuole essere un orientamento, ed esprime come noi concepiamo l'attività e i compiti del Consiglio.

Il nostro emendamento detta norme anche per quanto attiene alla validità delle deliberazioni e cioè il numero legale richiesto a questo scopo, numero da noi calcolato in rapporto a quel funzionamento unitario del Consiglio che noi affermiamo. Infine chiarisce la posizione del Presidente e il valore del suo voto. Le nostre proposte si attagliano anche al Consiglio, costituito con tanta abbondanza di componenti, come il Senato ha già deciso con la sua votazione di giorni fa. È vero, è difficoltoso fare sedere in permanenza un'assemblea così numerosa come voi l'avete voluta. Ma, onorevoli colleghi, se fosse più facile riunire le minuscole Sezioni da voi inventate difficile sarebbe poi intenderne, riconoscerne, accettarne l'autorità. E ciò non per sminuimento della dignità dei magistrati che vi sedessero, ma perchè nessuno vi ritroverebbe quell'istituto solenne e necessario che la Costituzione vuole e che il Parlamento avrebbe umiliato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. La maggioranza della Commissione è naturalmente contraria all'intero emendamento proposto... (*Commenti dalla sinistra*). Vi dirò perchè ho detto « naturalmente ». Mi riallaccio alle parole del senatore Terracini, il quale, incominciando il suo intervento, ha detto che molta parte del contenuto dell'emendamento all'articolo 7, proposto dai senatori Terracini, Marzola, Palermo ed altri è stato svuotato dalle precedenti decisioni del Senato.

TERRACINI. Ho dimostrato poi che non è vero.

SPALLINO, *relatore*. Queste sono state le sue premesse e questa è la mia convinzione. Comunque, onorevole Terracini, le dirò perchè siamo contrari al suo emendamento. Siamo tutti d'accordo che la Costituzione vuole che il Presidente della Repubblica presieda il Consiglio superiore della magistratura e nessuno potrà affermare che il Presidente della Repubblica non presiederà sicuramente tutte le sezioni del Consiglio superiore della magistratura. È una ipotesi quella di pensare che il Presidente della Repubblica, dati i suoi altissimi compiti, non abbia il tempo di andare a presiedere le diverse sezioni (3 più 1) del Consiglio superiore della magistratura. Non basta, si è citata la Francia. Onorevole Terracini, sul Consiglio superiore della magistratura in Francia ella mi ha osservato con rammarico l'altro giorno, che la presenza in esso del

Guardasigilli fu dovuta ad una votazione stentata, sbagliata, perchè sono stati 14 voti contro 13 che hanno dato diritto al Guardasigilli di Francia di sedere come Vice Presidente nel Consiglio superiore della magistratura. In Francia, come è risaputo, i membri del Consiglio superiore sono solo quattordici, mentre in Italia sono molto di più, e ciò è giustificato dal fatto che da noi c'è molto lavoro, non so se a causa dell'elevato numero dei magistrati, diverso indiscutibilmente in Italia rispetto alla Francia, o per il volume degli affari.

TERRACINI. I magistrati francesi sono molto più di quelli italiani.

SPALLINO, *relatore*. La ringrazio di questo dato, che mi era ignoto.

Penso però che l'esigenza della giustizia italiana vuole e consente che ci siano tre sezioni, più una disciplinare, come c'è anche in Francia, per fortuna.

L'onorevole Terracini ha detto che ritiene che l'emendamento all'articolo 7 proposto dalle sinistre, sia in sostanza poco aderente allo stesso articolo 7. Invero l'articolo 7, nel testo del Governo, si limita a dire che il Consiglio superiore si divide in tre sezioni, oltre quella disciplinare, che alla costituzione delle prime tre sezioni provvede il Presidente del Consiglio superiore subito dopo l'insediamento del Consiglio stesso, ecc., mentre il proposto emendamento sostitutivo riguarda tutta una serie di altri articoli del disegno di legge. Forse si potevano fare emendamenti per ogni articolo.

Tuttavia si è detto: perchè il Procuratore generale, il primo Presidente debbono presiedere singole sezioni? L'onorevole Terracini, che è diligentissimo, sa quanto me che il Governo ha presentato degli emendamenti al disegno di legge, emendamenti per effetto dei quali, se approvati, il primo Presidente della Corte di cassazione presiederà sempre la prima e la seconda sezione, e il procuratore generale presiederà la terza sezione. Mi pare che questo risponda esattamente a quanto era previsto dallo schema legislativo famoso di cui si è tanto parlato, (con l'unica sua riserva, senatore Terracini) in senso affermativo e di adesione. Invero l'idea della suddivisione del Consiglio superiore in sezioni viene precisamente dallo schema legislativo del Centro nazionale di azione per la riforma giudiziaria. Aggiungo che, come l'onorevole Terracini sa, le sezioni previste in quello schema erano quattro, tre ordinarie ed una disciplinare.

Sedere in permanenza. È vero, onorevole Terracini, noi condividiamo l'ammirazione per quel lavoratore infaticabile e giurista che è il presidente De Nicola, come apprezziamo il lavoro di tutti i componenti della Corte costituzionale che lavorano e sono desiderosi e intenti a dare una retta interpretazione della Costituzione. Ma la Corte costituzionale decide soltanto delle questioni costituzionali. Il primo Presidente della Corte di cassazione deve invece presiedere la sua sezione, le sezioni unite, deve badare a tutto il lavoro della Cassazione, e altrettanto deve fare il procuratore generale: non debbono occuparsi solo di problemi costituzionali, ma di un numero molto maggiore di delicati affari.

TERRACINI. Ragione per cui lei affida loro tre incarichi.

SPALLINO, *relatore*. Non so quanti incarichi ella svolga per il suo partito, stampa convegni, comizi, Senato. Non lo so, nè naturalmente mi è lecito accertarlo. Tuttavia ella, onorevole Terracini, non è solo uno e trino, ma penso forse che sia qualche cosa di più del trino per gli incarichi che ella disimpegna e che la sua intelligenza e la sua personalità giustificano.

TERRACINI. Ma non violo nessuna Costituzione.

SPALLINO, *relatore*. Vorremmo quindi concludere. Poichè l'emendamento all'articolo 7 deve ridursi unicamente ed esclusivamente a stabilire se ci devono essere tre sezioni o una sola, così come si propone con l'emendamento delle sinistre, la maggioranza della Commissione si dichiara contraria. Non sono esatte le criteche sul termine di convocazione, ed è destituita di fondamento l'osservazione che le deliberazioni non sarebbero valide se non sono presenti almeno 11 componenti, perchè in uno degli articoli del disegno di legge è stabilito che le deliberazioni sono valide se sono pre-

senti almeno sette membri, dei quali 4 magistrati. Per il resto, man mano che si procede all'esame degli articoli, esamineremo i diversi emendamenti.

Dichiaro, pertanto, a nome della maggioranza della Commissione, di essere contrario all'emendamento del senatore Terracini.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Non mi pare che l'illustrazione, pur così acuta, del senatore Terracini, abbia aggiunto elementi nuovi per la valutazione della richiesta che dall'opposizione è stata fatta circa la inopportunità della divisione in sezioni del Consiglio superiore, inopportunità che noi invece respingiamo. L'argomento che il silenzio della Costituzione debba essere interpretato in un certo modo, mi pare poco convincente. È chiaro che la Costituzione fissa alcune grandi linee direttive e per il resto, come è appunto nella natura di questa somma e necessariamente sintetica legislazione, lascia al legislatore ordinario di disciplinare con certa naturale libertà e secondo un certo senso di opportunità la residua materia.

È evidente che, se la Costituzione non ha esplicitamente vietato determinate articolazioni del Consiglio, il legislatore obbedendo a ragioni di opportunità può procedere ad una articolazione del Consiglio, che, non essendo contraria alla Costituzione, appaia giustificata da un complesso di ragioni. E vi è appunto un complesso di ragioni che ha spinto noi a chiedere al Parlamento, nell'atto della sua attività di legislazione ordinaria, di consentire la suddivisione in sezioni del Consiglio superiore.

Vi è innanzi tutto l'argomento al quale ho avuto occasione di accennare nel mio discorso, cioè l'opportunità di permettere almeno in alcuni casi un riesame nell'ambito del Consiglio superiore delle deliberazioni che siano prese dal Consiglio stesso. Questa possibilità di riesame sarebbe evidentemente esclusa, se il Consiglio funzionasse sempre e soltanto unitariamente. Per quanto grande possa essere la considerazione verso un Consiglio così autorevole come quello della Magistratura, non si può nascondere che non sarebbe motivo di tranquillità per i magistrati interessati il fatto che non sia ammessa possibilità di revisione di quanto nei loro confronti sia stato stabilito. L'articolazione in sezioni, facendo appello una volta alla sezione ed una seconda volta, eventualmente, se così chieda l'interessato, al Consiglio in seduta plenaria, dà certamente una maggiore tranquillità ed offre anche per i magistrati, in un'altra forma, quelle garanzie di revisione eventuale delle decisioni, che sono date poi a tutti i cittadini attraverso le varie forme di giurisdizione.

Vi è poi l'altra ragione determinante, cioè quella della razionale distribuzione del lavoro nell'ambito del Consiglio. Debbo riconfermare che la mole di lavoro di cui sarà investito il Consiglio superiore è veramente notevole. Non so come abbia potuto sottovalutarla il senatore Terracini.

TERRACINI. Non l'ho sottovalutata. L'ho apprezzata nella sua realtà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Io mi permetto di rettificare questa sua impressione, perchè ho già detto e debbo riconfermare che solo, per esempio, i lavori relativi ai concorsi ed agli scrutini impegnano per mesi e mesi le Commissioni, anche con riunioni tre volte la settimana. La scelta di un magistrato anche per un posto che non abbia un particolare rilievo comporta già una valutazione comparativa di diverse posizioni. Vi sono altresì numerose aspirazioni per determinate sedi, e ciascuna di queste posizioni deve essere vagliata opportunamente da parte del Consiglio. Si aggiunga che tutto ciò non è fatto attraverso decisioni individuali, ma deve essere passato al vaglio di un Consiglio che, per quanto possa essere affiatato, come ella giustamente attende ed auspica, è sempre un Consiglio nel quale possono svilupparsi delle discussioni sulla base delle informazioni che vengono fornite. Quindi ogni provvedimento richiede un tempo naturalmente superiore a quello che si impiega quando è chiamato a scegliere in definitiva il Ministro sulla base

delle informazioni che egli riceve dai suoi direttori generali.

Io sono convinto, quindi, che il Consiglio superiore, se operasse in forma unitaria, sarebbe gravato di una mole di lavoro che non potrebbe essere agevolmente smaltita dal Consiglio stesso; e sarebbe evidentemente impossibile, anche sotto questo profilo, che il Capo dello Stato, il quale è investito di così alte e così varie funzioni, potesse presiedere effettivamente i lavori del Consiglio unitario, seguirlo cioè nella sua quasi quotidiana attività. Ma io desidero precisare che la divisione in sezioni, che il senatore Terracini considera quasi una esclusione dal Consiglio superiore del suo naturale capo, il Presidente della Repubblica, non porta affatto a questa conclusione. Il Presidente della Repubblica non solo presiede l'Assemblea plenaria, ma può sempre presiedere per sua libera determinazione i lavori di una qualsiasi delle sezioni del Consiglio. Ed anzi, con un mio emendamento, ho aggiunto che anche la sezione disciplinare possa essere, se egli lo desidera, presieduta dal Presidente della Repubblica, anche al di là dei casi nei quali tale Presidenza è obbligatoria in vista della qualifica di coloro che dinanzi alla Corte disciplinare sono incolpati.

Ho voluto aggiungere anche quest'altra possibilità, un po' modificando quello che è lo schema normale della fissità dei componenti dei tribunali, proprio per chiarire che la presenza del Presidente della Repubblica, compatibilmente con gli altri impegni dell'altissima carica, è resa possibile ed è anzi desiderata; sicchè il Presidente può esplicare pienamente e costantemente la sua funzione moderatrice nelle varie sezioni in cui il Consiglio si ripartisce.

Io non vedo poi, senatore Terracini, la ragione dell'ostilità nei confronti del Comitato di presidenza, il quale è un organo, per così dire, ordinatorio dell'attività del Consiglio. Ogni Assemblea ha bisogno, oltre che di una Presidenza unitaria, singola, anche di un Comitato nel quale appunto venga visto unitariamente ed opportunamente coordinato il lavoro. Io quindi non farei derivare la configurazione del Comitato di presidenza dalla ripartizione in sezioni del Consiglio, anche se è evidente che la presenza delle sezioni rende ancor più opportuna l'istituzione di un siffatto comitato. Ma anche se il Consiglio superiore funzionasse sempre in modo unitario, io vedrei ugualmente l'opportunità di un Comitato ordinatore dei lavori, tanto più che evidentemente non si può richiedere al Presidente della Repubblica, non soltanto di presiedere, ma anche di attendere a quel lavoro preparatorio che non può essere esclusivamente compiuto dalla segreteria del Consiglio...

TERRACINI. C'è il vice presidente.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* ... quel lavoro ordinatorio che è una garanzia indispensabile per l'efficace funzionamento dell'Assemblea. Del resto, ella guardi ad una Assemblea parlamentare, e si renderà conto come vi sia in essa, accanto al presidente singolo, nella pienezza della sua autorità, anche un Consiglio di presidenza oltre che una segreteria: sono altrettante esigenze, proprie di ogni organizzazione di questo tipo, la quale tanto meglio funziona quanto più vi sono organi che la facciano muovere, nel senso appunto che è desiderato, cioè il senso della maggiore efficienza.

TERRACINI. Le Assemblee parlamentari sono eterogenee. Ecco perchè vi sono i Comitati di presidenza, cosicchè ogni parte può influire sulle deliberazioni dell'Assemblea.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Tutti gli organismi associati hanno non solo un capo singolo, ma anche un Comitato di presidenza. Mi sembra veramente strana l'opposizione contro questa forma di più efficiente e razionale organizzazione del lavoro. Capisco certe altre obiezioni che vengono dalla loro parte, ma prendersela, senatore Terracini, col Comitato di presidenza e addirittura ritenere che la presenza di questo organo di coordinamento inficiente di meno la costituzionalità della legge, mi consenta di dire che mi sembra una vera esagerazione.

TERRACINI. Il senatore Zoli è presidente del suo partito senza avere nessun Comitato di presidenza. È il presidente e basta.

SPALLINO, *relatore*. Non è ancora Presidente della Repubblica.

TERRACINI. Auguriamogli di diventarlo presto... (*Commenti*) ... ma intanto la affermazione del Ministro resta contestata.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Terracini, lei è sempre troppo acuto. Il Consiglio nazionale del mio partito, come quello del suo partito, è un organo collegiale che funziona per una discussione politica e saltuariamente. Il Consiglio superiore della magistratura è un organo di amministrazione. Lei può dare la qualificazione politico-costituzionale che preferisce, ma in concreto questo Consiglio compie attività amministrative: prepara decreti, valuta posizioni individuali, fa apprezzamenti di carattere tecnico. Tutto ciò comporta il passaggio di una mole notevole di carte e queste carte debbono essere preparate per l'esame. Non dimentichi che questo organo assume competenze che fino a questo momento erano proprie di un organo burocratico amministrativo quale è un Ministero. Esso ha quindi bisogno di una analoga organizzazione e non può essere paragonato al Consiglio nazionale di un partito, organismo politico che si riunisce 4 volte all'anno per un dibattito politico. Qui si tratta di amministrare, non di discutere.

Ella se l'è presa anche un po' per i compiti che sono attribuiti al primo Presidente della Corte di cassazione ed alla sua molteplice presenza nell'ambito delle sezioni. Mi pare che ciò corrisponda, una volta ammesso il principio della ripartizione in sezioni, ad una evidente considerazione di efficienza tecnica del Consiglio. L'autorità, il prestigio e la competenza del primo magistrato, il presidente della Corte di cassazione, costituiscono una ragione sufficiente per vedere questa altissima figura presente anche in più sezioni. E questa presenza è desiderata dai magistrati come garanzia della comprensione piena di tutte le loro esigenze di dignità oltre che dei naturali interessi che i magistrati possono far valere nella sede di Consiglio. Sempre acuto il senatore Terracini ha voluto trarre un'altra conseguenza dalla Costituzione. La Costituzione dice che sono componenti di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale; ed allora egli ha voluto trarre una illazione: se sono componenti non possono essere altro che componenti. Chi è componente è solo componente. Ma si è componenti di un'Assemblea come premessa di attribuzioni di cariche nell'ambito dell'Assemblea stessa. Quindi dichiarare componenti questi membri non significa escludere che essi, nel silenzio della Costituzione e sulla base delle ragionevoli determinazioni della legge, possano essere investiti anche di taluni incarichi particolari nell'ambito del Consiglio. E questa molteplice appartenenza l'abbiamo nelle nostre Assemblee parlamentari finanche nelle Commissioni: alcuni parlamentari sono in più Commissioni, in sostituzione di membri di Governo. Quindi vi sono dei parlamentari che a differenza di altri si assumono l'onere di una molteplice partecipazione al lavoro delle Commissioni, anche in sede legislativa. Ella potrebbe fare semmai una distinzione per le Commissioni in sede referente, ma in sede deliberativa vi è una molteplice appartenenza che non intacca l'eguaglianza di diritto dei diversi componenti dell'Assemblea.

Noi siamo contrari anche al rigore della norma che ella ha voluto escogitare per la convocazione di diritto del Consiglio al primo lunedì di maggio. Deve dire semmai di giugno, senatore Terracini, perchè mi pare che l'elezione si compia nell'ultima domenica di maggio. Comunque sia, ella è per la determinazione di una data fissa di convocazione e poi per una convocazione automatica ad ogni primo lunedì di ciascun mese. Noi riteniamo che la forma migliore di organizzazione del lavoro del Consiglio sia quella che parte dall'iniziativa del Presidente. Il lavoro che il Consiglio deve affrontare è veramente notevole ed è bene che esso sia distribuito attraverso l'iniziativa presidenziale. E noi non abbiamo motivo di dubitare che il Consiglio siederà tanto quanto sarà necessario per espletare questo lavoro. E quindi dobbiamo presumere che siederà quasi permanentemente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7, presentato dai senatori Terracini, Marzola ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Consiglio superiore si divide in tre sezioni oltre quella disciplinare. I componenti del Consiglio superiore possono essere assegnati a più di una sezione ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia nuovamente lettura dei successivi commi, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Alla costituzione delle prime tre sezioni provvede il presidente del Consiglio subito dopo l'insediamento del Consiglio stesso.

Alla costituzione della sezione disciplinare si provvede ogni anno, a cominciare dall'insediamento del Consiglio, mediante sorteggio tra tutti i componenti. Alle operazioni del sorteggio procede il Comitato di presidenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso, con la modificazione testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 8.

(*Composizione della 1ª, 2ª e 3ª sezione*).

La prima sezione è presieduta dal vice presidente del Consiglio superiore, la seconda dal primo presidente della Corte di cassazione e la terza dal procuratore generale presso la Corte medesima.

Oltre al presidente indicato nel precedente comma fanno parte:

della prima sezione: il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la Corte medesima, quattro magistrati di Cassazione con ufficio direttivo e due componenti eletti dal Parlamento;

della seconda sezione: due magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, tre magistrati di Cassazione e tre componenti eletti dal Parlamento;

della terza sezione: tre magistrati di Cassazione, un magistrato di Appello, un magistrato di Tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento; ne fanno parte inoltre, come supplenti, due magistrati di Appello e due di Tribunale.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo dell'articolo stesso da parte dei senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti.

Tale emendamento si deve ritenere precluso, non essendo stato approvato il precedente emendamento sostitutivo dell'articolo 7 proposto dagli stessi senatori.

Sullo stesso articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Cerabona, Palermo, Marzola, Lussu, Agostino, Porcellini, Picchiotti, Bardellini, Cianca, Barbareschi, Mancino e Cerutti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« La prima sezione è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio superiore, la seconda dal Primo Presidente della Corte di cassazione e la terza da un magistrato di Cassazione con ufficio direttivo.

« Oltre al Presidente indicato nel precedente comma fanno parte:

della prima sezione: due magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Cassazione, un magistrato di Appello, un

magistrato di Tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento;

della seconda sezione: un magistrato di Cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Cassazione, due magistrati di Appello, un magistrato di Tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento;

della terza sezione: un magistrato di Cassazione, due magistrati di Appello, due magistrati di Tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERABONA. La lettura dell'emendamento presentato ha fatto già conoscere al Senato quello che noi chiediamo in linea subordinata, poichè — profetica anima mia! — io pensavo che l'articolo 7 sarebbe stato, come tutti gli altri articoli..., approvato dalla maggioranza. Allora ieri stesso, dominato da questo triste pensiero, presentai alcuni emendamenti, nella speranza che, senza animo corrivo, potessimo un po' migliorare l'attuale progetto di legge, tanto da renderlo più accetto agli italiani e da potere approssimarci al volere della Costituzione.

In effetti, di che si preoccupano molti cittadini, quelli che non vogliono il Consiglio superiore della magistratura? Si preoccupano che i magistrati, specialmente i grossi magistrati, formino una casta chiusa, alla quale non sia possibile sottrarsi.

Ma che cosa vuole la Costituzione?

Si è parlato, se non erro, da parte del senatore Spallino, di Montesquieu.

SPALLINO, *relatore*. Veramente è stato il senatore Leone; in ogni modo siamo d'accordo sulla divisione dei poteri.

CERABONA. E qui, ricordo a me stesso, che Montesquieu parla profondamente dello spirito delle leggi. Perciò bisogna che noi intendessimo bene che cosa ha voluto la Costituzione, allorchè ha statuito la creazione del Consiglio superiore della magistratura.

È inutile dire che tutti i cittadini allorchè si sottraggono al dominio dei governi assoluti, governi « capestri », la prima cosa che pensano è di avere una giustizia libera ed indipendente: aspirazione delle popolazioni di tutte le nazioni. La storia ci dice che vi è stata sempre la rinnovazione dei Codici e della Magistratura dopo la caduta dei governi assoluti e reazionari, con la partecipazione del popolo all'esercizio del potere.

Se non vado errato, la Costituzione, tanto per parlare dello spirito delle leggi, all'articolo 101 afferma: « La giustizia è amministrata in nome del popolo ». Anni fa, le sentenze erano intestate in modo diverso, moltissimi anni or sono si diceva: « in nome del principe ». Oggi la rinnovata vita italiana impone, con l'articolo 101: « in nome del popolo ». Questo popolo dunque deve starci un po' dentro, nella amministrazione della propria giustizia, perchè solo quando essa è democratica, libera ed indipendente è giusta. Che cosa aggiunge l'articolo 101? « I giudici sono soggetti soltanto alla legge »; è l'aspirazione, la grande aspirazione democratica: i giudici soggetti alla legge...

SPALLINO, *relatore*. Non ai deputati, non ai senatori, non all'Associazione magistrati.

CERABONA. ... nè tanto meno ai Ministri e all'Esecutivo. Il deputato che cosa può fare? Una piccola segnalazione pregando di trasferire il magistrato Tizio, che ha un carico di famiglia, tanti dolori e tante miserie, da un lontano paese di Calabria in un centro dove possa educare i propri figli. Ma è il potere esecutivo che può fare quello che crede, non sono i deputati e i senatori. D'altra parte, la Magistratura può non curarsi del deputato o del senatore, perchè sa che oggi colui che comanda per le promozioni, i trasferimenti, gli incarichi speciali è il Ministro insieme con quella compagine che nel Ministero rappresenta l'idea del Ministro.

Allora che cosa ha voluto la Costituzione? Penso che non vi dovrebbe essere distinzione di parte o di partiti in una legge del genere. Vogliamo fare un consesso di magistrati, papaveri alti, o vogliamo creare un consesso in cui penetri l'aspirazione del popolo, in nome del quale si pronunziano le sentenze, in nome del quale si comminano anni di reclu-

sione o si dà l'assoluzione? (*Interruzione del senatore Spallino*). In proposito lei, onorevole Spallino, avrebbe dovuto dire qualcosa nella relazione, ma non ho trovato una parola. È una relazione accorta, ma proprio sui punti essenziali non dice una chiara parola.

SPALLINO, *relatore*. Che cosa doveva dire?

CERABONA. Allorchè parla, ad esempio, delle sezioni, di tutto parla fuorchè della Presidenza di esse; eppure la sua relazione è redatta sul progetto di legge De Pietro, in modo da rendere chiaro che, avendo approvato quanto era scritto in esso, era d'accordo con lui. È strano però che debba essere io a difendere in qualche cosa il progetto De Pietro, che pur non risponde a quelle che sono le nostre concezioni. Il senatore Spallino lo ha approvato in pieno, tanto è vero che ha dovuto aggiungere una postilla nella quale ha scritto: queste sono brevi considerazioni aggiunte, ma tutto quello che è stato fatto è stato fatto bene. Onorevole Spallino, lei, del resto, è in buona compagnia perchè anche il ministro Moro lo accettò in pieno e lo ha fatto suo.

SPALLINO, *relatore*. Poi il Ministro ha presentato degli emendamenti.

CERABONA. Mi scusi, mi dia il tempo di parlare. Poi, alla ultimissima ora, l'onorevole Ministro ha presentato un fascio di emendamenti che hanno rivoluzionato il progetto che il relatore aveva in pieno accettato.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il senatore Terracini ha detto di no. (*Interruzione del senatore Terracini*).

CERABONA. Io sono d'accordo con il senatore Terracini, perchè le idee limpide e lineari mi trovano d'accordo. Il progetto è anticostituzionale.

Lei avrebbe dovuto presentare un altro disegno di legge, se intendeva affrontare questo importante problema. Sono abituato, onorevole Ministro, alla rudezza delle montagne più alte, dove sono nato, e posso dirle che lei non ha affrontato seriamente il problema. Lei ha trovato un progetto: l'opinione pubblica premeva, incalzavano i magistrati e gli avvocati ed ha presentato, secondo me, senza approfondirlo, il disegno di legge De Pietro, all'ultima ora... avendolo soltanto letto...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*.. L'ho trovato già in Parlamento.

CERABONA. Questa è la verità, il sole non si può oscurare con un panno. Che cosa si è verificato? Lei ha introdotti in fretta degli emendamenti. Ora se li avesse presentati alla Commissione avremmo perduto meno tempo, sarebbero stati discussi e vagliati, si sarebbe fatto così come si fa per tutte le leggi, invece siamo di fronte ad un disegno di legge strano, seppure così importante per il nostro Paese, che si preesnta con una facciata — facciata De Pietro — e con un interno: interno Moro, stile... moresco, incerto e frastagliato.

Ora, potrei dirvi, signori senatori: voi avreste dato, se a posto di ministro non ci fosse stato l'onorevole Moro ma il senatore De Pietro, avreste dato, certamente, la maggioranza alle proposte di De Pietro, è chiaro. La maggioranza non avrebbe forse votato il progetto De Pietro? Ebbene sarà opportuno ricordare cosa voleva De Pietro, poi che cosa vuole Moro, infine cosa vogliamo noi.

Il mio emendamento è in parte l'articolo 8 del progetto De Pietro, perchè l'onorevole De Pietro (a prescindere che l'onorevole Spallino questo problema lo ha lasciato nella penna), aveva proposto esattamente: « La prima sezione è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio superiore, la seconda, ecc. ». Che cosa diciamo noi? Proprio questo: « La prima sezione è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio superiore ».

È d'acordo con me, onorevole Ministro? No, perchè ha presentato un emendamento al disegno di legge De Pietro.

Per questo dicevo che, se fosse stato al suo posto il senatore De Pietro, avrebbe avuto i voti della maggioranza il progetto approvato in Commissione circa la presidenza della prima Sezione mentre tale presidenza, richiesta dalla sinistra, sarà ineluttabilmente bocciata. Noi lo abbiamo richiesto per esperimentare se veramente si vogliono approvare delle leggi dopo averle studiate, ponderate, o se si vogliono in

vece approvarle in omaggio alla persona del ministro che siede al banco del Governo.

Qui era esatto ciò che diceva De Pietro, non è logico quello che dice l'attuale Ministro, era giusto quello che diceva De Pietro, è ingiusto quello che vuole l'attuale Ministro, perchè l'onorevole De Pietro si riportava, almeno in questo, allo spirito della Costituzione. Si è parlato del Consiglio superiore della magistratura francese. In genere, vi è l'abitudine, allorchè si discute un disegno di legge, di andare dottamente a cercare le leggi degli altri Paesi. Abbiamo dunque un esempio di data recente: quello della sorella latina, la Francia. Vi potrei anche parlare di altre nazioni, per dimostrarvi che, se non ho profonda la cognizione che ha l'amico Spallino, ho letto qualcosa di molto utile e favorevole alla nostra tesi.

La Francia ha voluto quello che vuole la nostra Costituzione, ossia che il popolo sia tutore della amministrazione della giustizia del Paese. Esaminiamo come è composto il Consiglio superiore nella Repubblica francese. Esso ha 14 membri con il Ministro di grazia e giustizia quale Vice Presidente.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Su questo punto lei non sarebbe d'accordo.

CERABONA. Sarei anche d'accordo su questo, e le dimostrerò come la Francia è una Repubblica, che ispira alla democrazia più profonda le proprie concezioni specialmente in tale campo. Lei, onorevole Ministro, sa meglio di me che, dove non vi è la giustizia, non vi è democrazia. È inutile dare la vita per il trionfo della democrazia se esistono magistrati pronti alle imposizioni dei Governi. Potrei citare processi, potrei fare nomi, perchè ho vari anni di esercizio della professione forense, potrei citare fatti notevoli per dimostrare la urgente necessità di una giustizia indipendente; me ne astengo. Ma allorquando la giustizia piega i ginocchi la democrazia e la Repubblica spariscono.

Sentite come la Francia attua la democrazia. Nel Consiglio superiore vi sono 6 personalità elette per 6 anni dall'Assemblea nazionale a maggioranza di due terzi; 6 personalità designate come segue: 4 magistrati elett per 6 anni, rappresentanti tutte le categorie dei magistrati, e 2 personalità designate dal Presidente della Repubblica. Non più di 4 magistrati, 3 di Cassazione ed 1 dei piccoli giudici, (dei « giudicicchi », come li chiamano in alcuni paesi). Non un Consiglio della magistratura in cui il popolo entra dalla finestra, sempre in minoranza, ma elezione affidata — vedete l'altezza di questa norma — alle due Camere riunite, come quando si elegge il Presidente della Repubblica. E' il Paese, nella sua espressione più alta, che elegge i rappresentanti dell'alto Consiglio della Magistratura.

Noi avremmo dovuto dare una voce di più ai rappresentanti del popolo. Con questo disegno di legge, che passerà, non applichiamo la Costituzione ma la deformiamo nello spirito. Chi è che lo dice? È l'articolo 104, che afferma: « Il Consiglio elegge un Vice Presidente tra i componenti designati dal Parlamento ».

Intendete lo spirito della Costituzione! Presidente è l'eletto dagli eletti del popolo, cioè il Presidente della Repubblica, e il Vice Presidente deve essere prescelto tra quelli che sono stati eletti dalle Camere e quindi dal popolo che dovrebbe rappresentare, come è, la grande forza morale, intellettuale e politica, ma che purtroppo, voi della maggioranza, vi sforzate di estromettere perchè rappresenti nulla o meno che nulla.

Ecco perchè si è proposto di assegnare il Vice Presidente del Consiglio superiore alla presidenza della prima sezione.

Onorevole Moro, noi non vogliamo un magistrato più che un altro, noi per la grandezza della giustizia del popolo italiano, vogliamo che la Magistratura inceda diritta, senza ombre, tutta luce, senza riguardi se non per la propria coscienza e per il rispetto delle leggi. Il collega De Pietro, se fosse presente, questa volta voterebbe per il nostro emendamento. Egli, vecchio avvocato, sapendo leggere nelle leggi ed interpretare lo spirito di esse, ha voluto dare un pallido, tenuissimo colore di democrazia al progetto proponendo il Vice Presidente del Consiglio superiore alla presidenza della prima sezione. Cercate, signori della maggioranza di non cancellare anche questo principio.

Quando lei non sarà più Ministro, onorevole Moro — naturalmente molte volte avviene che i Ministri se ne vadano, anche se io non glielo auguro — vorrei incontrarla in qualche aula di Assise o di Corte d'appello o di Cassazione,

per poter ascoltarla a quattr'occhi (perchè la verità, molte volte, bisogna dirla in forma strettamente privata). Sarà lei stesso a dirmi di aver organizzato male le sezioni, ed ancora peggio, le presidenze di esse.

Infatti, la prima sezione si occupa di magistrati di Cassazione. E allora, vogliamo fare in modo che il sospetto non sfiori il Magistrato, così come per la moglie di Cesare? Voi mettete un complesso di alti magistrati con la presidenza del primo Presidente della Cassazione, e mettete tre rappresentanti del popolo in una minoranza umiliante: tre di fronte a nove. Come potranno mai non essere loro i magistrati a dire quello che vogliono fare? E se un sopruso si volesse commettere, chi alzerà la voce nel Consesso? Potremo alzarla noi, e la alzeremo, nelle aule parlamentari, ma purtroppo continuerà l'assillante andazzo.

Lei ha aderito a qualche piccola cosa di buono, bisogna riconoscerlo, ma il grosso pilastro, che rende incostituzionale il disegno di legge, per lei deve essere mantenuto per una quantità di ragioni filosofiche, giuridiche, politiche e sostiene ciò con tutte le forze e con tutti i puntelli. Noi proponiamo che il Presidente della prima sezione debba essere il Vice Presidente del Consiglio superiore. Lei non è di questo avviso. Allora, sarebbe preferibile il Ministro di giustizia, perchè in fondo sarebbe sempre un membro con il diritto ad un solo voto, come tutti gli altri componenti ed espressione delle Camere, mutabile e non inamovibile come il Primo presidente di Cassazione.

Ma noi vogliamo che, a presiedere la prima sezione, sia uno dei membri eletti dal Parlamento. È una proposta subordinata, che non riforma in pieno il progetto, il quale andrà come Dio vorrà, ma lo rende meno peggio. Noi chiediamo che si dia al Paese questa piccola garanzia, e non resti intatto il testo congegnato dal Governo.

Il Vice Presidente del Consiglio superiore, secondo quanto dispone la Costituzione, deve essere scelto fra i consiglieri eletti dal Parlamento, e pertanto chiediamo che abbia anche la presidenza della prima Sezione modificata secondo la nostra proposta. Le altre richieste concernono la composizione delle singole sezioni. Della prima dovrebbero far parte due magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, due di Cassazione, un magistrato di Appello, un magistrato di Tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.

Per quanto riguarda i membri provenienti dalla Magistratura, non è che il rapporto delle forze sminuisca le rispettive funzioni: vi sono 4 magistrati di Cassazione, i quali, con l'autorità che deriva dalla carica avranno, in definitiva, un peso maggiore di quello che potranno avere i giudici di Corte d'appello e quelli del Tribunale. Con ciò l'argomento del senatore Spallino, per il quale non è giusto che i minori debbano giudicare i maggiori, con tutto il rispetto che ho delle idee altrui (naturalmente preferisco le mie) cade. Il giudice d'appello e quello di Tribunale non giudicheranno i magistrati di Cassazione, ma concorreranno a formare la maggioranza, che non avrà una caratteristica sopraffatrice sì grande, che verrebbe invece ad avere secondo il testo governativo.

Diamo a tutti i magistrati la indipendenza di giudizio che il Paese esige, affinchè non siano soggiogati dalla graduatoria. Questa è la ragione, che le vostre argomentazioni non intendono condividere. Noi vogliamo sperare che possiate accettare il nostro emendamento. Non credo che possiate validamente sostenere la tesi che, affidare la Presidenza della prima Sezione ad un laico, suoni offesa al primo presidente della Corte di cassazione. Non si tratta di un laico qualunque, ma di un eletto dei deputati e dei senatori, espressione della volontà del Paese. Intervento della volontà popolare. Questo principio deve essere radicato nelle nostre coscienze e deve costituire la pietra fondamentale del progetto di legge. Forse ricordandosi di ciò l'onorevole De Pietro aveva affidato al Vice Presidente del Consiglio la presidenza della prima Sezione. Non voglio a questo punto esaminare i compiti del Vice Presidente ...

PRESIDENTE. Cerchi di concludere, senatore Cerabona, è un po' troppo tardi!

CERABONA. Signor Presidente, comprendo che una ragione di lavoro spinge alla brevità ma, sia pure brevemente, qualche altra cosa oserò dire. Il Primo Presidente della Cas-

sazione non è stato eletto se non da coloro che lo hanno nominato, non ha nessun consenso se non quello delle persone da cui è stato nominato. E non dimentichiamo, lo ripeterò sino alla noia, che questa legge dovrebbe rappresentare la collaborazione del popolo al funzionamento della Magistratura.

Signor Presidente, ho finito, e del resto credo che io collabori perchè la maggioranza non tradisca la democrazia. Quanto più mostruosa uscirà questa legge, tanto più il Paese dirà che non si vuole una Magistratura indipendente. La maggioranza è quella che è, e se stabilirete di dire « ho andato » invece di sono andato, bisognerà riformare anche la grammatica italiana. Io penso però che un Senato colto, e pensoso dell'avvenire del nostro Paese dovrà guardare attentamente questo disegno di legge, per dare ad esso almeno un lieve soffio di democrazia, per far sì che il Consiglio superiore della magistratura si avvicini sempre di più alle esigenze dell'opinione pubblica. Onorevole Ministro, se il progetto di legge sarà varato così come lo ha presentato e rabberciato, posso assicurare che non avrà il consenso del Paese.

Annunzio di rinvio di riunione della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Avverto che la riunione della Giunta delle elezioni, fissata per le ore 18 del pomeriggio di oggi, è stata rinviata a data da stabilirsi.

Ripresa della discussione.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se si esamina questo emendamento si rileva che vi sono due distinti punti da considerare. Il primo riguarda la Presidenza della prima Sezione, l'altro se questa Sezione debba essere completamente costituita da magistrati di Cassazione o anche da magistrati che esercitano funzioni inferiori.

Per quanto riguarda il primo punto l'emendamento proposto dal senatore Cerabona è perfettamente conforme a quello che è il progetto originario De Pietro. Faccio osservare, in aggiunta alle osservazioni fatte precedentemente, che, sostenendo l'avviso contrario, cioè sostituendo nella Presidenza della prima Sezione quel Vice Presidente scelto a norma della Costituzione, col Presidente della Cassazione, come propone l'emendamento del Ministro, noi avremmo una strana situazione, avremmo la situazione di questo Vice Presidente indicato dalla Costituzione che in pratica non fa niente. A queste conseguenze indubbiamente si giungerebbe accettando l'emendamento del Ministro limitante le funzioni del Vice Presidente alla direzione della Segreteria o a qualche cosa di simile o all'attesa che un impedimento del Presidente della Repubblica gli consenta di intervenire nella Presidenza di quella che può essere la straordinaria, e speriamo rara, convocazione dell'Assemblea generale. Il fatto che la Costituzione all'articolo 104 indichi che deve esserci un Vice Presidente e come deve essere nominato, gli dà un particolare rilievo; altrimenti non sarebbe stato necessario che i costituenti l'avessero indicato. Ed un Vice Presidente che ha in sè la doppia indicazione della nomina da parte del Parlamento e della fiducia da parte della maggioranza del Consiglio superiore, e cioè dei magistrati stessi che ne costituiscono i due terzi, significa che si tratta di una figura che la Costituzione ha voluto mettere in un piano eminente e preminente; mentre, togliendogli l'incarico di presiedere la prima Sezione, viene messo quasi totalmente in disparte.

Ma vi è ancora qualcosa di più. Noi abbiamo sempre avuto il timore di vedere costituita, attraverso questa legge, la Magistratura come una casta, un ordine chiuso, quasi avulso dalla sensibilità della vita del Paese.

Orbene, non col progetto De Pietro ma con l'emendamento del Ministro, noi avremmo questa prima Sezione giudice in causa propria, avremo una prima Sezione presieduta da colui che presiede gerarchicamente l'organo su cui deve interferire per nomine o trasferimenti, una Sezione composta in maggioranza da componenti di quello stesso organo.

Allora sì, avremmo fatto la casta chiusa, la casta dei magistrati di Cassazione, in questa prima Sezione.

Ecco la ragione che io credo abbia indotto il ministro De Pietro ad estendere così il primo capoverso dell'articolo 8; ecco perchè il relatore aveva approvato tale capoverso. Non comprendo perchè l'emendamento del Ministro voglia sovvertire questa impostazione.

Il nostro emendamento non segue pedissequamente l'originaria formulazione del progetto De Pietro, ma introduce anche un'altra novità che noi crediamo sia sensata e cioè immette nella prima e seconda Sezione, sia pure in minima parte, anche magistrati che esercitano funzioni inferiori. Mette questi magistrati a sedere in Sezioni dove si giudicherà dei trasferimenti e delle nomine dei loro colleghi che esercitano funzioni superiori. E credo di avere espresso esattamente il concetto: i loro colleghi che esercitano funzioni superiori. Poichè non deve tradirci il ricordo di una Magistratura costituita gerarchicamente quando noi pensiamo in base ad una Costituzione che chiama uguali tra di loro tutti i magistrati e distinti soltanto per le funzioni che esercitano.

Quindi nessuna preclusione a che un magistrato di Tribunale sia seduto insieme, sia pure in minoranza, sia pure unico, a magistrati superiori, in un consesso dove si giudica sulla carriera dei magistrati suoi colleghi che esercitano delle funzioni superiori.

Non vi è nulla di contraddittorio, anzi c'è qualcosa, diciamolo francamente, che tende a portare in questo consesso lo spirito nuovo dei giovani magistrati, c'è qualcosa che tende a portare la voce, sia pure isolata, sia pure minoritaria, ma che sarà sempre sentita, la voce di coloro che sono più indietro nella vita della Magistratura, ma che hanno uguale dignità, uguale diritti, uguali prerogative dei loro colleghi maggiori.

Per questo io credo che il nostro emendamento abbia un duplice fondamento; ma se per avventura non dovesse essere ritenuta accettabile la tesi che io ho sostenuto e che sostengo della immissione dei magistrati più giovani, almeno si vada a votare il testo originario del progetto De Pietro. Confido che il Ministro vorrà lui stesso ritirare quell'emendamento che verrebbe a costituire una casta chiusa della Corte di cassazione, in modo che invece di essere un Consiglio superiore della magistratura dove la voce del popolo, come ha detto il senatore Cerabona, entri nella vita dei magistrati, si crei giudice di se stesso un gruppo di magistrati della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. La maggioranza della Commissione è naturalmente contraria e chi vi parla, è veramente spiacente di non potere condividere le osservazioni del senatore Cerabona e del senatore Cerutti. (*Commenti dalla sinistra*). Qualcuno ha detto: bisognerà sentire le ragioni. Io dovrei incominciare a dire all'onorevole Cerabona che mi pare che egli sia in contraddizione con la firma che aveva apposto alla prima edizione degli emendamenti quando si chiedeva addirittura la soppressione dell'articolo. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*). Abbiate pazienza, debbo stabilire un *iter*. Poi si è cambiato idea e si è proposto un emendamento nel quale si dice che « la prima sezione deve essere presieduta dal Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura ». Do atto che questa stessa dizione era nel disegno di legge De Pietro.

CERABONA. Da voi approvato.

SPALLINO, *relatore*. Da noi approvato con l'esplicita dichiarazione, senatore Cerabona — ella mi ha fatto l'onore di leggere la mia relazione e di compiacersene — da me rilevata in postilla, che al disegno di legge De Pietro erano state fatte da autorevolissime persone osservazioni e critiche come quelle espresse dall'attuale Consiglio superiore della magistratura riunito a sezioni unite. Le sezioni unite dell'attuale Consiglio superiore della magistratura avevano rilevato che no nera possibile, per ragioni di prestigio, affidare al Vice Presidente scelto tra i laici la Presidenza della prima sezione che doveva giudicare dei meriti

di altissimi magistrati. Questa è un'osservazione che è parsa al Ministro e pare al relatore...

CERABONA. Che lo abbia detto il Consiglio superiore della magistratura d'accordo, ma ci dica lei le sue ragioni.

SPALLINO, *relatore*. Senatore Cerabona, gliele dico subito, se mi lascia parlare, per quanto non credo di essere tenuto proprio a fare una motivazione come si fa per le sentenze; debbo soltanto esprimere il mio convincimento. Comunque, sono lieto di dirgliele queste ragioni, senatore Cerabona, non certo nella speranza di convincerla, perchè la vostra è una presa di posizione e contro le prese di posizione non ci sono argomentazioni che valgano. (*Interruzioni dalla sinistra*). Parliamoci chiaro: oggi si specula sul contrasto esistente tra la formula usata dall'onorevole De Pietro nel disegno di legge e l'emendamento presentato a quell'articolo dal Ministro Moro. È un gioco poco piacevole e a questo gioco non intendo assolutamente partecipare. (*Vivace interruzione del senatore Cerabona*). Questa è la realtà. Questo è il mio pensiero, che ho il dovere di esprimere. (*Commenti dalla sinistra*). Senatore Cerabona, se le piace questo è il mio pensiero, se le dispiace, me ne dolgo, ma lo mantengo, perchè debbo essere assolutamente sincero con me stesso e con lei.

TERRACINI. Ma ci porti degli argomenti!

SPALLINO, *relatore*. Questo è uno degli argomenti, senatore Terracini, perchè, ripeto, le sinistre volevano (*Ripetute interruzioni dei senatori Cerabona e Terracini*)... Volete che vi dica le ragioni? Eccovele.

Le ragioni per cui, chi vi parla, è contrario all'accoglimento dell'emendamento delle sinistre, le ho già espresse e qui confermo che quando fu fatto presente che non era possibile affidare la presidenza della prima sezione ad un laico, perchè si trattava di giudicare di meriti di magistrati altissimi, e questo portava i magistrati (parlo dei magistrati membri del Consiglio superiore della magistratura) a trovarsi in certo qual modo, in condizione, quanto meno soggettiva, di inferiorità, nei confronti di un Vice Presidente laico, la ragione fu ritenuta giusta. Da qui l'emendamento. Si veniva insomma a creare questa situazione, che il primo presidente della Suprema corte di cassazione era subordinato in una materia tecnica, ad un laico, sia pure professore di diritto o valentissimo avvocato, ma tecnicamente, noi pensiamo, meno preparato e meno idoneo del primo. Questa è una ragione. (*Interruzione del senatore Cerabona*). Il Presidente della Repubblica ha dalla Costituzione questo potere. Questo è un caso diverso.

La Costituzione, onorevole Cerutti, onorevole Cerabona, non ha mai detto che il Vice Presidente scelto tra i membri eletti o designati dal Parlamento, debba presiedere la prima, la seconda, la terza o la quarta sezione. Questo è compito della legge ordinaria. Difatti l'articolo 104 della Costituzione dice che il Consiglio elegge un Vice Presidente tra i componenti designati dal Parlamento, e null'altro. Ora, negli emendamenti presentati dal Ministro Moro, la figura del Vice Presidente è stata, a mio giudizio, elevata, in quanto viene ad affidarsi al Vice Presidente, la funzione di presiedere il comitato di presidenza, che evidentemente è una funzione altissima di coordinamento e di indirizzo.

Queste sono le ragioni che io porto, non senza aggiungere che proprio quella famosa Associazione nazionale dei magistrati, in quegli emendamenti che tutti abbiamo visto e che abbiamo sott'occhio esprime l'opinione che la Prima sezione debba essere presieduta proprio dal primo presidente della Corte di Cassazione, la seconda dal procuratore generale, la terza da un magistrato di Cassazione, ecc. Una volta tanto che il Governo fa omaggio a questo pensiero dell'Associazione nazionale dei magistrati ci sentiamo dire: no, non va bene, proprio da coloro che hanno a spada tratta sostenute le ragioni dell'Associazione Magistrati.

Concludendo, senatore Cerabona, la maggioranza della Commissione non è d'accordo con l'emendamento da lei illustrato per le ragioni che ho esposto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le osservazioni dell'onorevole relatore mi esimono dal fare un lungo discorso.

Ritengo che al Vice Presidente eletto dal Parlamento sia riservata un'alta funzione nell'ambito del Consiglio superiore, attraverso la Presidenza del Comitato di coordinamento, la presidenza della sezione disciplinare e la funzione vicaria che egli esercita in ogni caso nei confronti del Presidente della Repubblica, che il Vice Presidente appunto sostituisce.

Come è noto, da parte dei magistrati tutti, è stata avanzata la richiesta che a presiedere la Prima sezione, sulla quale incombe un delicato lavoro di carattere tecnico nei confronti dei magistrati di Cassazione, sia chiamato il Primo Presidente della Cassazione. Ho creduto di aderire a questa richiesta e sono sicuro che lo accoglimento di essa da parte del Senato servirà a dare a tutta la Magistratura italiana la sensazione di entrare in questo Consiglio con un maggior prestigio e con una maggiore disponibilità delle sue fortune.

Per gli altri emendamenti sono contrario per le ragioni che ho ripetutamente espresso, circa la opportunità che magistrati appartenenti a giurisdizioni minori entrino in questo Consiglio con funzioni valutative nei confronti di magistrati di più alto grado.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 presentato dai senatori Cerabona ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sempre sull'articolo 8 è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« La prima e la seconda sezione sono presiedute dal Primo presidente della Corte di cassazione, e la terza dal Procuratore generale presso la Corte medesima.

« Oltre al Presidente indicato nel precedente comma fanno parte:

della prima sezione: il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, quattro magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, e tre componenti eletti dal Parlamento;

della seconda sezione: due magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, tre magistrati di Cassazione e tre componenti eletti dal Parlamento;

della terza sezione: un magistrato di Cassazione con ufficio direttivo, tre magistrati di Cassazione, quattro magistrati di Appello, tre magistrati di Tribunali, e quattro componenti eletti dal Parlamento ».

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. All'ultimo comma di questo articolo, in conseguenza dell'emendamento accolto ieri, che porta a 4 il numero dei magistrati di Tribunale, occorre apportare modifiche in questo senso: « della terza sezione: magistrato di Cassazione con ufficio direttivo, quattro magistrati di Cassazione, quattro magistrati di Appello, quattro magistrati di tribunale, e sette componenti eletti dal Parlamento ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 presentato dal Governo, con le modifiche testè apportate dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 9.

(*Validità delle deliberazioni della 1ª, 2ª e 3ª sezione*).

Per la validità delle deliberazioni delle sezioni, indicate nel precedente articolo, è necessaria la presenza di almeno sette componenti di cui quattro magistrati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale quello del presidente.

Alle deliberazioni debbono partecipare magistrati di categoria superiore o pari a quella del magistrato al quale esse si riferiscono.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento soppressivo di questo articolo da parte dei senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti. Questo emendamento è però precluso, in conseguenza dell'avvenuta approvazione del primo comma dell'articolo 7.

Metto ai voti pertanto l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 10.

(*Composizione della sezione disciplinare*).

La sezione disciplinare è costituita da dodici componenti effettivi e cinque supplenti.

I componenti effettivi sono: il Vice Presidente, che la presiede, il primo Presidente della Corte di cassazione, cinque magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, un magistrato di Cassazione, uno di Appello, uno di Tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

I componenti supplenti sono: un magistrato di cassazione con ufficio direttivo, uno di cassazione, uno di appello, uno di tribunale e un componente eletto dal Parlamento.

PRESIDENTE. Anche di questo articolo è stata proposta la soppressione da parte dei senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti. Anche tale emendamento è però precluso dall'avvenuta approvazione del primo comma dell'articolo 7.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche qui, in relazione alle variazioni numeriche intervenute, occorre fare qualche correzione. Do pertanto lettura del testo dell'articolo 10 con le variazioni da apportare: « La sezione disciplinare è costituita da dodici componenti effettivi e sei supplenti.

« I componenti effettivi sono: il Vice Presidente, che la presiede, il primo Presidente della Corte di cassazione, quattro magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Cassazione, uno di Appello, uno di Tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

« I componenti supplenti sono: due magistrati di Cassazione, uno di Appello, uno di Tribunale e due componenti eletti dal Parlamento ».

Poi vi è il comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questi tre commi dell'articolo 10 nel testo proposto dal Governo.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Il Governo ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi della disposizione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario e successive modificazioni ».

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. A questo emendamento c'è da apportare una modifica circa l'indicazione della legge.

Qui era citato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario. Ma poichè esso fu del tutto sostituito dal regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, bi-

sognerebbe appunto dire, a proposito delle funzioni di Pubblico ministero esercitate dal Procuratore generale, « ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, nel testo modificato dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 11.

(*Validità delle deliberazioni della sezione disciplinare*).

La sezione disciplinare delibera col numero fisso di nove componenti: il Vice Presidente che la presiede, il primo presidente della Corte di cassazione, quattro magistrati di cassazione con ufficio direttivo, un magistrato appartenente alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e due componenti eletti dal Parlamento.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente della Corte di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta dal presidente del Consiglio superiore; ed è composta, oltre che dai due componenti eletti dal Parlamento, da sei magistrati di cassazione con ufficio direttivo, se il procedimento riguarda il primo Presidente, e da cinque magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, oltre il primo Presidente, se riguarda il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, il sesto componente magistrato è magistrato di Tribunale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

PRESIDENTE. I senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti hanno presentato un emendamento soppressivo di questo articolo. Tale emendamento è precluso in conseguenza della avvenuta approvazione del primo comma dell'articolo 7.

I senatori Cerabona, Palermo, Marzola, Lussu, Agostino, Picchiotti, Bardellini, Cianca, Barbareschi, Mancino e Cerutti hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« La sezione disciplinare delibera con il numero fisso di nove componenti.

« Se l'incolpato è un magistrato di Cassazione, è costituita dal Presidente, da tre magistrati di Cassazione con funzioni direttive, da due magistrati di Cassazione e da tre componenti eletti dal Parlamento; se è magistrato d'Appello, è costituita dal Presidente, da un magistrato di Cassazione con funzioni direttive, da un magistrato di Cassazione, da tre magistrati d'Appello e da tre componenti eletti dal Parlamento; se è un magistrato di Tribunale è costituita dal Presidente, da un magistrato di Cassazione, da un magistrato d'Appello, da tre magistrati di Tribunale e da tre componenti eletti dal Parlamento.

« Se è sottoposto a procedimento disciplinare il Primo Presidente della Corte di cassazione, il Procuratore Generale o il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta dal Presidente del Consiglio superiore ed è composta da tre magistrati di Cassazione con funzioni direttive, da due magistrati di Cassazione e da tre componenti eletti dal Parlamento.

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona, ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERABONA. Rinunzio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. La maggioranza della Comissione ritiene che, quando si tratta di un provvedimento disciplinare nei confronti di un magistrato, qualunque sia la sua funzione e la categoria alla quale appartiene, è giusto che sia giudicato da altissimi magistrati con esclusione di magistrati di poco superiori alle funzioni del magistrato incolpato. Riteniamo che il giudizio di un collegio disciplinare, così come proposto nell'articolo 11 del disegno di legge emendato in meglio dal Ministro Guardasigilli, sia migliore garanzia verso l'incolpato di un giudizio sereno e alto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io sono contrario, in coerenza con l'atteggiamento assunto per altri analoghi emendamenti e sono d'accordo col relatore nel ritenere che la composizione da noi proposta e che tuttavia sempre richiede che al giudizio sia presente un magistrato di eguale categoria del magistrato sottoposto al procedimento, offra le massime garanzie.

Anche su questo punto, signor Presidente, presenterò poi alcune variazioni agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 11 proposto dai senatori Cerabona ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, le faccio presente che, in conseguenza di precedenti deliberazioni, il primo comma dell'articolo 11 dovrebbe essere modificato come segue:

« La Sezione disciplinare delibera col numero fisso di nove componenti: il Vice-Presidente che la presiede, il Primo presidente della Corte di cassazione, tre magistrati di Cassazione con ufficio diretivo, un magistrato di Cassazione, un magistrato appartenente alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e due componenti eletti dal Parlamento ».

PRESIDENTE. D'accordo. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il primo comma dell'articolo 11 con le modifiche suggerite dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato, a questo punto, un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Qualora il Presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 36, n. 6, alla deliberazione prende parte il Vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso il meno anziano per carica o per età dei componenti eletti dal Parlamento ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo comma aggiuntivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte del Governo è stato inoltre presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Se è sottoposto a procedimento disciplinare il Primo presidente della Corte di cassazione, o il Procuratore generale presso la Corte

medesima, o il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal Presidente del Consiglio superiore; ed è composta, oltre che dal Vice presidente del Consiglio superiore e dal più anziano per carica o per età dei componenti eletti dal Parlamento, da quattro magistrati di Cassazione con ufficio direttivo e da due magistrati di Cassazione se il procedimento riguarda il Primo presidente; e dal Primo presidente, da tre magistrati di Cassazione con ufficio direttivo e da due magistrati di Cassazione, se riguarda il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia nuovamente lettura degli ultimi due commi dell'articolo 11.

TOMÈ, *Segretario*:

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, il sesto componente magistrato è magistrato di Tribunale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

PRESIDENTE. Li metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 12.

(*Sostituzione di componenti assenti o impediti*).

Il Presidente della sezione, nel caso di assenza o impedimento, è sostituito dal magistrato della categoria più elevata, o, tra gli appartenenti alla stessa categoria, dal più anziano.

Qualora alcuno degli altri componenti sia assente o impedito, il Presidente del Consiglio superiore può disporre, ove occorra, la sostituzione con un componente di diversa sezione, appartenente alla stessa categoria.

La disposizione del precedente comma non si applica alla sezione disciplinare.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento soppressivo di questo articolo da parte dei senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan e Picchiotti. Tale emendamento è precluso dalla avvenuta approvazione del primo comma dell'articolo 7.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 13.

(*Composizione dell'Assemblea plenaria e validità delle deliberazioni*).

L'Assemblea plenaria è costituita da tutti i componenti del Consiglio superiore.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quindici componenti, compreso il Presidente, dei quali dieci magistrati.

A parità di voto prevale quello del presidente.

Nel caso di ricorso contro le deliberazioni delle sezioni singole, l'Assemblea plenaria delibera senza la partecipazione dei componenti che hanno preso parte alla deliberazione oggetto del ricorso.

La disposizione del comma precedente non si applica al presidente del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Anche di questo articolo è stata proposta la soppressione dai senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti. Tale emen-

damento è però precluso dalla avvenuta approvazione del primo comma dell'articolo 7.

Metto pertanto ai voti il primo comma dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il Governo ha proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 15 componenti, compreso il Presidente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 14.

(*Comitato di presidenza*).

Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: del Vice Presidente, che lo presiede, dei Presidenti della seconda e della terza sezione.

Il Comitato coordina l'attività del Consiglio, provvede per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso e per la gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'articolo 43.

PRESIDENTE. I senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

CERUTTI. Lo ritieniamo superato e lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sul primo comma è stato presentato da parte dei senatori Cerabona, Palermo, Marzola, Lussu, Agostino, Picchiotti, Bardellini, Cianca, Barbareschi, Mancino e Cerutti un emendamento. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di Presidenza composto dal Presidente del Consiglio superiore, che lo presiede, e dai Presidenti della prima, seconda e terza sezione ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERABONA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. Mi pare che non ci sia bisogno di argomentazioni, in quanto penso che tutto quello che abbiamo approvato in precedenza contrasti con questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che affidare la Presidenza di un Comitato di coordinamento e di organizzazione personalmente al Presidente della Repubblica, sia un mancargli di riguardo, data la natura del lavoro di cui si tratta.

Per il resto il mio emendamento, salvo questo punto, coincide, perchè parlandosi di prima, seconda e terza Sezione, in realtà si identificano le persone e le cariche che io ho esplicitamente indicato nella mia formulazione.

Quindi l'unica divergenza è quella indicata e pertanto mi pare non opportuno affidare la Presidenza del coordinamento del Consiglio personalmente al Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 14 presentato dai senatori Cerabona ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Anche il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo del primo comma. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice presidente, che lo presiede, dal Primo presidente della Corte di cassazione, e dal Procuratore generale presso la Corte medesima ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia nuovamente lettura del secondo comma dell'articolo 14.

TOMÈ, *Segretario*:

Il Comitato coordina l'attività del Consiglio, provvede per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso e per la gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'articolo 43.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo complesso, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli da 15 e 17 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

CAPO III.

POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

Art. 15.

(*Durata della carica*).

I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Incompatibilità*).

I componenti elettivi del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei Consigli regionali, della Corte costituzionale, nè assumere la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

I componenti eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, nè far parte di consigli di amministrazione di società commerciali.

Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto il maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.

Per la sostituzione si applicano le disposizioni dell'articolo 22.

Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini*).

I magistrati componenti del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano più parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 18.

(*Divieto di incarico di uffici direttivi*).

Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'articolo 6, numeri 1, 2 e 3, edlla legge 24 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.

PRESIDENTE. Su questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole: « all'articolo 6, numeri 1, 2 e 3 » le altre: « all'articolo 6, n. 3 ».

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di svolgerlo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Con questo emendamento si tende ad escludere la impossibilità di conferimento di uffici direttivi ai componenti del Consiglio, quando si tratti di uffici direttivi di primo Presidente e di Procuratore generale della Corte di cassazione. Mentre è comprensibile che seppure agli uffici direttivi di Presidente di sezione di Cassazione o primo Presidente o Procuratore generale di Appello si possa accedere, essendo membri del Consiglio superiore, sembra eccessiva limitazione il richiedere che il Consiglio superiore non possa designare nel suo seno le due altissime cariche di primo Presidente e di Procuratore generale della Corte di cassazione e di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Sono cariche talmente elevate e che richiedono una tale manifestazione di fiducia, che non è da pensare che l'appartenenza al Consiglio superiore della magistratura possa modificare le naturali decisioni di esso ed influire sul Consiglio indebitamente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo all'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 19.

(*Divieto di assunzioni in Magistratura per meriti insigni*).

I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in Magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al quale appartengono, o hanno appartenuto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 20.

(*Sospensione e decadenza dei componenti magistrati*).

I magistrati componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto e se sottoposti a procedimento disciplinare.

I magistrati componenti del Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica, se riportano una sanzione disciplinare, ovvero se, in giudizio disciplinare, sono prosciolti per insufficienza di prove.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli indicati nel comma seguente.

« Decadono di diritto dalla carica se in seguito a sentenza penale irrevocabile siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capoverso, 594, 595, 612 prima parte, del Codice penale ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TERRACINI. Poche parole, onorevole Presidente. L'articolo 20 tratta dei magistrati componenti del Consiglio superiore, l'articolo 21 dei suoi componenti designati dal Parlamento.

Ora nei confronti di queste due categorie di componenti del Consiglio, diverse, sì, per la loro origine, ma uguali per i poteri di cui sono investiti e per i compiti che loro si affidano, simili per i requisiti di onorabilità e illibatezza che se ne richiedono, stranamente il disegno di legge propone trattamenti disuguali.

Lascio in disparte il caso dei componenti magistrati che siano sottoposti a procedimento disciplinare o siano colpiti da un provvedimento disciplinare. Chiedo invece all'onorevole Ministro e all'onorevole relatore quali siano i motivi per i quali, mentre i magistrati devono essere senz'altro sospesi dalla carica se sono sottoposti a procedimento penale per delitto, i membri del Consiglio superiore di origine parlamentare, vengono colpiti da tale misura soltanto quando siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo, diverso da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capoverso, 594 e 612, prima parte, del Codice penale.

È chiaro che se i componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento vengono considerati...

SPALLINO, *relatore*. Mi scusi, onorevole Terracini, l'articolo 21 del disegno di legge dice: « I componenti designati dal Parlamento, se sono sottoposti a procedimento penale per delitto, sono sospesi di diritto dalla carica ».

TERRACINI. Ma poi si aggiunge: « I componenti designati dal Parlamento decadono di diritto dalla carica se, in seguito a sentenza penale irrevocabile siano stati condannati, ecc. ».

SPALLINO, *relatore*. Ho capito.

TERRACINI. Presentando dunque il nostro emendamento noi miriamo a stabilire eguale trattamento per le due categorie di componenti del Consiglio. Se gli eletti dal Parlamento non decadono dalla carica anche se sono stati condannati per i reati previsti dagli articoli 581, 582 capoverso, 594 e 612 prima parte, del Codice penale, noi chiediamo che non decadano neanche i membri magistrati colpiti da uguale sanzione penale. Se la condanna non lede l'onorabilità degli uni, non può ledere la onorabilità degli altri. Ora i reati elencati all'articolo 21 per comune opinione non comportano sminuizioni di ordine morale. Voi partite da ciò per trarne una norma indulgente a favore dei membri laici del Consiglio. Noi vogliamo che l'indulgenza valga anche per i membri magistrati.

Il nostro emendamento rappresenta in definitiva un coordinamento logico dell'articolo 20 con l'articolo 21.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. Mi ero permesso di interrompere l'onorevole Terracini perchè mi pareva che gli emendamenti proposti riguardassero non solo l'articolo 20, ma anche l'articolo 21 del quale però si chiedeva la soppressione. Evidentemente, quindi, non si faceva più distinzione tra la soppressione o la decadenza dei componenti magistrati e la soppressione o la decadenza dei componenti laici. Questa distinzione invece è necessaria.

Infatti all'articolo 20 si propone dalla parte vostra il seguente emendamento: « I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli indicati nel comma seguente.

« Decadono di diritto dalla carica se in seguito a sentenza penale irrevocabile siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capoverso, 594, 595, 612 prima parte, del Codice penale ».

Ma questo riguarda i componenti del Consiglio superiore in genere; infatti voi proponete di sopprimere l'articolo 21 perchè intendete abolire la distinzione. È logico. Voi dite: non c'è più distinzione tra i magistrati componenti il Consiglio superiore e i componenti laici del Consiglio stesso. Uguale posizione, uguale punizione.

Ora noi, almeno la maggioranza della Commissione, riteniamo giusta la diversità di trattamento che è relativa alla diversa personalità dei componenti il Consiglio superiore. Un magistrato prosciolto per insufficienza di prove o punito disciplinarmente decade dall'incarico, un membro laico decade, se condannato per gravi delitti; in ogni altro caso, trattandosi di un membro eletto dal Parlamento, ogni decisione è rimessa ai Presidenti delle Camere.

Mi pare che questo costituisca un grande riguardo al Parlamento, ed è giustificato dalla diversità di provenienza dei membri del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 20 nel testo proposto fonde parte delle disposizioni contenute nell'articolo 20 e nell'articolo 21 del progetto e ne omette altre nel presupposto erroneo che possa sottoporsi alla stessa disciplina sia il componente magistrato, sia il componente designato dal Parlamento.

Una disciplina unitaria non è possibile principalmente perchè deve considerarsi che i magistrati sono sottoposti anche alle norme disciplinari, sono sottoposti ai procedimenti disciplinari e assoggettati alle conseguenze di questi.

I due articoli pertanto debbono mantenersi distinti. Il primo comma dell'articolo 20 concernente la sospensione e la decadenza dei componenti magistrati prevede due ipotesi, l'ipotesi del magistrato sottoposto a provvedimento penale e quella del magistrato sottoposto al procedimento disciplinare e stabilisce per entrambi i casi la sospensione di diritto dalla carica.

Per effetto dell'emendamento la sospensione si avrebbe solo nel caso di procedimento penale, con l'esclusione di alcune ipotesi di reato, ma non si può convenire con questa proposta: il componente magistrato, sottoposto a procedimento penale deve essere sospeso in ogni caso la sospensione per tale motivo non si giustifica, infatti, solo per la qualità del reato imputato, ma anche per il fatto in sè del pendere del procedimento penale.

Per la stessa ragione deve pure essere sospeso di diritto dalla carica il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare. Anzi, sotto un certo aspetto, a maggior ragione dato che la competenza a conoscere dei procedimenti disciplinari è propria dello stesso Consiglio superiore, di cui continuerebbe a far parte il membro incriminato.

Sia ben chiaro, però, che questa sospensione riguarda solo la carica di componente del Consiglio superiore.

Il secondo comma dell'articolo 20 disciplina, poi, gli effetti delle sanzioni disciplinari riguardo alla carica di componente del Consiglio superiore e parifica ad essi, relativamente a tali effetti, l'assoluzione per insufficienza di prove.

L'emendamento in pratica sopprime tale disposizione e si limita a disciplinare invece gli effetti delle condanne penali.

Questa proposta è da un lato superflua e dall'altra manchevole. È superflua giacchè, a norma dell'articolo 29 della legge del 1946, che regola gli effetti disciplinari dei giudicati penali, alle condanne per i delitti indicati nell'emendamento segue la destituzione di diritto. A maggior ragione allora deve seguirne la decadenza dalla carica, anche soltanto per il riflesso che non si può continuare a far parte

del Consiglio quando si è perduta la qualifica di magistrato. È manchevole, peraltro, perchè esclude ogni efficacia, sulla carica di componente del Consiglio superiore, delle sanzioni disciplinari diverse dall'espulsione, seguano esse a procedimento disciplinare instaurato a norma dell'articolo 29, secondo e terzo comma, della legge del 1946, oppure siano conseguenza di una mancanza disciplinare a norma dell'articolo 17 della stessa legge.

Per il decoro e il prestigio del Consiglio superiore non sembra accettabile un tale orientamento. E, d'altra parte, la decadenza dalla carica per effetto di una sanzione disciplinare non espulsiva ed anche di un proscioglimento per insufficienza di prove, non troverebbe fondamento in altre disposizioni.

Necessita quindi una specifica disposizione.

Neppure riguardo ai componenti designati dal Parlamento l'articolo emendato può essere accolto. Esso esclude, infatti, la sospensione in alcune ipotesi di reato. Per le ragioni sopra esposte la sospensione deve operare ogni qual volta penda procedimento penale. Esso esclude anche la possibilità della decadenza facoltativa nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 citato. È invece opportuno, anzi necessario, ammettere questo potere, avuto riguardo alla particolarità dei fatti per cui è intervenuto procedimento penale, i quali talora possono obiettivamente essere tali da rendere inammissibile l'ulteriore permanenza in seno al Consiglio.

D'altra parte, riservandosi al Parlamento e non allo stesso Consiglio superiore la potestà di decidere se debba o non farsi luogo alla sostituzione, viene assicurata ogni garanzia agli interessati.

Per queste ragioni respingo l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 20 presentato dai senatori Terracini, Marzola ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 21.

(*Sospensione e decadenza dei componenti designati dal Parlamento*)

I componenti designati dal Parlamento, se sono sottoposti a procedimento penale per delitto, sono sospesi di diritto dalla carica.

I componenti designati dal Parlamento decadono di diritto dalla carica se, in seguito a sentenza penale irrevocabile, siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capoverso, 594 e 612 prima parte, del Codice penale.

Negli altri casi di condanna o di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, il presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento soppressivo di questo articolo da parte dei senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti.

Tale emendamento è però da ritenere precluso.

Metto pertanto ai voti l'articolo 21.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 22.

(*Sostituzioni*).

I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti dai candidati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono gli eletti nella categoria a cui appartengono, purchè abbiano riportato

un numero di voti non inferiore al terzo dei voti riportati dall'ultimo eletto.

Se la sostituzione non può aver luogo a norma del comma precedente, si procede a elezione suppletiva.

I componenti eletti dal Parlamento, che cessano dalla carica nel corso del quadriennio, sono sostituiti con nuove elezioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 23.

(*Assegni e indennità ai componenti del Consiglio*).

Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al primo presidente della Corte di cassazione.

Agli altri componenti eletti dal Parlamento, è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.

Ai componenti magistrati è attribuita la indennità di lire 1.200 per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, la indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

La indennità di missione spetta altresì ai componenti eletti dal Parlamento che risiedono fuori Roma, per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

PRESIDENTE. Sui primi tre commi di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Li metto pertanto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sul quarto comma sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dei senatori Cerabona, Palermo, Marzola, Lussu, Agostino, Picchiotti, Bardellini, Cianca, Barbareschi, Mancino e Cerutti. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Ai componenti magistrati è corrisposto lo stesso assegno di cui al comma secondo ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERABONA. Pochissime parole per illustrare il mio emendamento, del resto sufficientemente chiaro. Noi chiediamo che ai componenti magistrati sia corrisposto lo stesso assegno di cui al comma secondo. In base all'attuale quarto comma, invece, ai magistrati componenti il Consiglio è attribuita l'indennità di lire 1.200 per ogni seduta e inoltre, se risiedono fuori Roma, è attribuita l'indennità di missione, per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

Secondo il nostro emendamento, il trattamento dei magistrati dovrebbe essere uguale a quello dei consiglieri eletti dal Parlamento. Si tratta di persone che svolgono le stesse attività, e mi sembra che un eguale trattamento non violerebbe nessuna norma, mentre, al contrario, non è chi non veda l'opportunità di venire incontro alla classe dei magistrati che ha diritto di essere guardata con occhio particolare, anche in materia economica.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. Il criterio della pariteticità, ora non più sul piano funzionale, ma sul piano economico, potrebbe essere riconosciuto secondo una mia personale opinione. Senonchè, onorevole Cerabona, mi pare che il Governo abbia proveduto con un emendamento notevole a favorire i magistrati, proponendo che ai componenti magistrati sia attribuita l'indennità di cinque mila lire per ogni seduta ed inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, il pagamento dell'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

In realtà confesso di non sapere quello che verranno a percepire i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, ma penso che essi avranno lo stesso trattamento economico che il Governo propone per i componenti magistrati.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che il Governo abbia cercato di provvedere ad un adeguato trattamento economico, stabilendo l'indennità di lire 5000 a seduta più l'indennità di missione, ove si tratti di magistrati residenti fuori Roma. La parificazione dello stipendio, per cui il magistrato di Tribunale o di Appello membro del Consiglio verrebbe a percepire lo stesso stipendio del magistrato più alto, com'è previsto per i rappresentanti del Parlamento, mi pare che sia una cosa non molto simpatica e tale inoltre che potrebbe aggiungere, direi, un incentivo di carattere economico del tutto estraneo allo spirito che deve presiedere a questa elezione. Quindi io direi che potremmo attenerci alla norma che il Governo ha predisposto e cioè l'indennità di 5000 lire per seduta più l'indennità di missione nel caso che il magistrato debba fare un viaggio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma proposto dal senatore Cerabona ed altri non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Anche il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Ai componenti magistrati è attribuita la indennità di lire cinquemila per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia nuovamente lettura dell'ultimo comma.

TOMÈ, *Segretario*:

« La indennità di missione spetta altresì ai componenti eletti dal Parlamento che risiedono fuori Roma, per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 23 nel suo complesso, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 24. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 24.

(*Scioglimento del Consiglio superiore*).

Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente sentito il parere del Comitato di presidenza di cui all'articolo 14.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Terracini ed altri. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « sentito il parere del Comitato di presidenza di cui all'articolo 14 » con le altre: « sentito il parere dei Presidenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica ».

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo sulla necessità che siano sentiti i pareri dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, ma richiedo anche che sia sentito il Comitato di Presidenza del Consiglio superiore. Penso quindi che potremmo metterci d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, è d'accordo con la proposta dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia?

TERRACINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora il primo comma dell'articolo 24 risulterebbe così emendato:

« Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Comitato di Presidenza di cui all'articolo 14 ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma:

« Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 24 nel suo complesso, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 25. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

CAPO IV.

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 25.

(*Composizione della segreteria*).

La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato di cassazione che la dirige, e da cinque magistrati, di cui uno di appello e quattro di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero non superiore a dieci.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.

I funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro su richiesta del Presidente del Consiglio superiore.

Il numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria di cui al primo e al secondo comma può essere modificato, previo parere del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Sui primi due commi di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Li metto quindi ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sul terzo comma i senatori Cerabona, Palermo, Marzola, Lussu, Agostino, Picchiotti, Bardellini, Cianca, Barbareschi, Mancino e Cerutti hanno presentato un emendamento

tendente a sopprimere le parole: « sentito il Ministro ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su tale emendamento.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione è contraria, poichè non vede il motivo per cui non si debba sentire il Ministro.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Cerabona ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di svolgerlo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Poichè il numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria è fissato per legge, sembra un po' strano che poi possa essere modificato con semplice decreto presidenziale.

L'emendamento è quindi proposto per semplice coerenza.

Io credo che il problema non si ponga in sostanza poichè qualora fosse necessario aumentare o diminuire il numero dei magistrati o dei funzionari di cancelleria si provvederebbe con legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione è d'accordo con il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo, proposto dal Governo, dell'ultimo comma dell'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 25 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 26.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 26.

(*Posizione giuridica dei segretari*).

I magistrati indicati nel primo comma dell'articolo 25, nella prima costituzione della segreteria, restano in carica per cinque anni; successivamente per quattro anni.

I magistrati cessati dall'incarico non possono essere nominati per il periodo immediatamente successivo. Possono tuttavia essere sostituiti prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente previa deliberazione del Consiglio superiore.

Il servizio da essi prestato è ad ogni effetto parificato a quello prestato negli uffici giudiziari. Essi tuttavia non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della Segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui Segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.

I funzionari di cancelleria e segreteria, indicati nel secondo comma dell'articolo 25, non possono prestare servizio presso la Segreteria del Consiglio per un periodo superiore a tre anni.

PRESIDENTE. Sul primo e sul secondo comma di questo articolo non sono stati pre-

sentati emendamenti. Li metto pertanto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sul terzo comma il Governo ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Essi non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della Segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui Segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al quarto comma, il Governo propone di sostituire alle parole « tre anni », le altre « quattro anni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il quarto comma così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 26 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 27.

(*Attribuzioni della Segreteria*).

La Segreteria è alle dipendenze del Comitato di presidenza e adempie a tutti i compiti inerenti al funzionamento del Consiglio.

PRESIDENTE. I senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. Tale emendamento è però precluso da precedente votazione.

TERRACINI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Dato il notevole numero di emendamenti presentati sull'articolo 28, sul quale sarà quindi necessario un ampio dibattito, propongo di rinviare il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla proposta del senatore Terracini.

SPALLINO, *relatore*. Mi rimetto al Governo ed al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi permetterei di chiedere di proseguire la discussione di questo disegno di legge che è atteso da tempo. È vero che abbiamo da discutere un articolo difficile, ma non mi pare che dopo questo articolo ci siano grandi cose. Non vorrei perdere la speranza che, se è possibile, anche nel corso di una seduta un po' prolungata si possa esaurire la discussione del disegno di legge. Comunque poichè sono le 19,30 andrei ancora un po' avanti. Mi sembra che abbiamo già impegnato il Senato per due settimane. Proseguendo la discussione faremo una cosa utile anche ai fini di una più sollecita trasmissione alla Camera dei deputati del disegno di legge, la cui approvazione più rapida vorrei raccomandare anche all'altro ramo del Parlamento.

CERABONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Vorrei pregare il Ministro di essere un po' paziente, perchè vi sono due o tre articoli da discutere molto importanti. Lei dice che non hanno valore; non hanno valore per lei, ma per noi sì. Se dobbiamo vedere bocciati i nostri emendamento, vogliamo avere il piacere e l'onore di discuterli.

PRESIDENTE. Onorevole Cerabona, non posso non condividere le osservazioni fatte dal Governo; d'altra parte, devo anche riconoscere che la complessità della materia richiede un lungo esame. Ritengo pertanto che la decisione spetti all'Assemblea.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Apprezzo il desiderio manifestato dall'onorevole Ministro di accelerare i tempi nell'esame di questo disegno di legge e l'apprezzo tanto più in considerazione del fatto che questa legge è in ritardo sul calendario costituzionale. Tuttavia non credo che le 24 o le 48 ore possano pesare sul destino del Consiglio superiore della magistratura. E poichè la discussione dell'articolo 28 è forse la più importante in questa legge, vorrei dire che dal suo esito dipende il risultato politico dell'iniziativa in esame, un breve ripensamento è consigliabile. Dal voto sull'articolo 28 risulterà se il Consiglio superiore della magistratura è voluto seriamente dal Senato come valido organo costituzionale o se lo si vuole ridurre a una specie di paravento — mi perdoni l'onorevole Ministro — dietro al quale la situazione attuale, anticostituzionale, resterà immutata. Si tratta di materia estremamente grave. Ripensiamoci su almeno una notte, onorevole Spallino. Essa può portare consiglio a noi, ma forse anche a voi.

Chiedo quindi all'onorevole Presidente di voler proporre al Senato il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Terracini, se ella intende proporre di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani, le devo far presente che ciò non è possibile, essendo già stato fissato il relativo ordine del giorno. Non sarebbe neppure possibile riprenderlo martedì prossimo, in quanto, in quella seduta, conformemente a quanto già stabilito, dovrà essere ripresa la discussione di politica estera, a suo tempo sospesa per la partenza del ministro Martino.

In questa situazione è da presumere che la discussione del disegno di legge in esame non potrà essere ripresa prima di giovedì prossimo.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Credo che bisognerà andare a giovedì, perchè, se anche la nostra buona volontà ci trattenesse in Aula fino a mezzanotte (ma se lei mettesse questa proposta in votazione non sarebbe accolta) non esauriremmo la discussione. E tanto meno vi riusciremmo con un'ora di lavoro, onorevole Ministro.

La questione è dunque da porsi così: dobbiamo prolungare i lavori di oggi per prepararci un bagaglio meno pesante per la seduta di giovedì, o dobbiamo rinviare a giovedì tutto quanto il lavoro residuo?

SPALLINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO, *relatore*. Onorevole Presidente, personalmente sono d'accordo con l'onorevole Terracini.

Naturalmente vi è l'esigenza di portare a termine la discussione del disegno di legge. La ragione che si è tardato dieci anni a me pare sia proprio un motivo di più per affrettare l'esame, portandolo a termine, di questo disegno di legge.

Vogliamo pensarci 24 ore? Comunque, se si dovesse andare a giovedì, sarei del parere che la seduta si inizi al mattino e che i Gruppi rinuncino ad avere per loro quel giorno e che, nella giornata di giovedì, possa esaurirsi la discussione.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei chiedere al Senato di esaurire prima la discussione di questo disegno di legge.

Mi rendo conto delle esigenze della discussione di politica estera, ma credo proprio che avere iniziato un tema di questa importanza senza condurlo a termine sarebbe forse incomprensibile per coloro che attendono una decisione.

Mi rimetto naturalmente al Senato per l'ora, che pare molto tarda, per ragioni di contingente opportunità, e per la seduta di domani; ma proprio vorrei chiedere al Senato di riprendere ed esaurire nella seduta di martedì questi temi che ormai da due settimane ci tengono occupati.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, quando mi riferivo alla necessità di riprendere la discussione di questo disegno di legge giovedì prossimo, alludevo ad accordi che sono intervenuti tra il Presidente del Consiglio e la Presidenza del Senato, perchè proprio il Presidente del Consiglio ha espresso il desiderio che la discussione di politica estera sia ripresa martedì. Ad ogni modo, questo è un punto che potrà essere riesaminato.

TERRACINI. Dipende dall'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Può dipendere anche dalle esigenze del Ministro degli affari esteri. Comunque, l'ordine del giorno della seduta di martedì sarà stabilito domani.

Intanto, se non si fanno osservazioni, la proposta di rinvio del senatore Terracini si intende approvata.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* A nome del Ministro delle finanze, prego voler iscrivere all'ordine del giorno della seduta di domani, subito dopo lo svolgimento delle interrogazioni, i due disegni di legge che già figurano ai numeri 3 e 4 del punto secondo dell'ordine del giorno, concernenti « Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere » e « Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Informo che il Ministro dell'industria e del commercio risponderà all'interrogazione dei senatori Busoni ed altri, relativa ai combustibili liquidi, nella prossima settimana, non essendo ancora in possesso di tutti i dati necessari.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Giunge un po' inatteso questo ritardo della risposta dell'onorevole Ministro in quanto noi avevamo motivate ragioni di credere che dovesse avvenire nella seduta di domani. La nostra interrogazione era stata presentata anche perchè con essa volevamo offrire al Governo la possibilità di chiarire al Paese, attraverso il Parlamento, la precisa situazione del grave problema delle scorte, dei rifornimenti, e dei prezzi del combustibile liquido, problema che è di tale evidente importanza per cui altre interrogazioni hanno fatto seguito a quella presentata da me e da altri colleghi, e sulla quale si hanno solo delle dichiarazioni ufficiose comunicate per mezzo della stampa.

Onorevole Presidente, è sommamente deplorevole che il Parlamento debba aspettare per essere ufficialmente informato e i parlamentari debbano riferirsi ad incontrollate notizie della stampa. Il ministro Moro, a nome del Ministro dell'industria e del commercio ha motivato il ritardo a rispondere con il fatto che il Ministro dell'industria non sarebbe ancora in possesso dei dati precisi per la risposta.

Se anche noi vogliamo omettere di manifestare il nostro stupore per questa incomprensibile dichiarazione, c'è tuttavia da domandarsi, dopo la lettura del comunicato del Consiglio dei ministri dal quale abbiamo appreso che provvedimenti per la materia in questione sono stati deliberati dal Governo, come abbia fatto il Governo a decidere se ancora non aveva notizie precise della situazione; e se ne aveva, credo debba comunicarle al Parlamento, che ha il diritto di conoscere e sapere anche perchè quei provvedimenti di una certa rilevanza dovranno indubbiamente gravare su tutti i cittadini italiani.

Come parlamentare sento perciò il dovere di protestare fermamente contro questo sistema che svaluta il Parlamento invece di conferirgli prestigio. Noi, avvalendoci delle facoltà concesse dal Regolamento, potremmo dichiarare di trasformare l'interrogazione in interpellanza e chiedere al Senato stesso di fissare la data della discussione, sicuri che tutti i senatori sono concordi nella necessità di essere urgentemente informati della situazione in modo ufficiale dal Governo. Prima di far questo però noi vogliamo rivolgere ancora un appello alla sensibilità del Governo confidando che, se non nella seduta di domani, almeno nella prima della prossima settimana, se anche dovrà avvenire la continuazione del dibattito dei problemi di politica estera, in una mezz'ora il Ministro dell'industria e del commercio venga a dare la risposta a questo problema che interessa grandemente il Parlamento e il Paese.

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia si farà portavoce di queste sue rinnovate insistenze presso il Ministro dell'industria e del commercio.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. D'accordo.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TOMÈ, *Segretario*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se intende accogliere le motivate richieste dei Consigli dei Comuni italo-albanesi della provincia di Cosenza tendenti a modificare lo statuto del collegio italo-albanese di Santo Adriano in San Demetrio Corona e ad affidare l'amministrazione dello stesso ai sindaci dei Comuni suddetti.

In caso contrario quali sono i motivi che ostacolano l'accoglimento della richiesta (992).

SPEZZANO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della difesa, per conoscere se risponda a verità il minacciato trasferimento in altra sede della Biblioteca della Scuola militare di Napoli ed in caso affermativo i motivi che avrebbero consigliato tale provvedimento col quale l'antico ed insigne collegio della Nunziatella, dalla cui cattedra maestri illustri onorarono la cultura italiana e dal quale uscirono uomini emeriti che in ogni campo illustrarono il nostro Paese, verrebbe privato di un patrimonio culturale che si ricollega ad antiche e gloriose tradizioni. (*Già orale n. 661*) (2490).

PALERMO.

Al Ministro della difesa, per sapere quali siano state le cause esatte per cui nel giro di una settimana sono precipitati e morti sul campo, per il mancato funzionamento del paracadute, due avieri a Viterbo, Giuseppe Giglia di anni 22 e Costantino Oro di anni 22, e il Sottotenente di complemento Claudio Morici di Roma che si è sfracellato al suolo da 300 metri;

se non intende opportuno ed urgente disporre un'immediata ed accurata inchiesta che possa stabilire i motivi di questi disastri in maniera che non abbiano più a ripetersi e colpire gli eventuali responsabili di così gravi sciagure (*Già orale n. 898*) (2491).

PALERMO, NEGRI, DE LUCA Luca.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi per i quali fino a questo momento l'articolo 4 della legge 448 del 3 maggio 1955 non

viene applicato anche ai ferrovieri in ottemperanza all'articolo 2 della legge suddetta. (*Già orale n. 815*) (2492).

PALERMO.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata disposta la liquidazione delle competenze a favore dell'invalido di guerra, posizione 237196, iscrizione 5.113.551 Ghizzo Giovanni fu Romano, a scioglimento della riserva sulla classifica dell'infermità dalla riforma 24 aprile 1943 alla visita medica 15 febbraio 1949 (2493).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stato concesso a De Mori Luigi fu Marco, della classe 1888, l'assegno di previdenza, su domanda (2494).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata concessa la pensione di guerra, richiesta da Salvadori Giovanni, posizione 1.431.811/D (2495).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se alla vedova Reghin Amabile, del consorte deceduto Pierotto Giovanni, è stata concessa la pensione di guerra. Il marito è morto il 12 marzo 1953, per infermità incontrata nella guerra 1915-18, quando aveva ricevuto dal Ministero avviso di visita medica, a seguito di domanda presentata a norma dell'articolo 117 della legge n. 648 (2496).

GIACOMETTI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se intenda intervenire sollecitamente nella vertenza sorta fra le maestranze e la Direzione della « Way Assauto » di Asti onde contribuire a risolverla nell'interesse della produzione e della stessa economia cittadina della quale l'attività di questa Ditta è parte importante. La « Way Assauto » (azienda complementare Fiat per la produzione di ammortizzatori per auto) ha preso la decisione di ridurre la settimana lavorativa dalle attuali 44 alle 34 ore di lavoro comprensive delle festività infrasettimanali retribuite. Il provvedimento, che coincide col periodo invernale, viene a gravare ancora le condizioni di vita dei 2.000 lavoratori dipendenti con ripercussioni sull'intera popolazione cittadina.

Malgrado il considerevole aumento della produzione e del profitto, in meno di tre anni questa azienda ha licenziato 350 operai (300 vecchi lavoratori e 50 consensuali) senza procedere a nuove assunzioni. L'azienda si è adeguata ad una politica di interessi del monopolio Fiat ed ha lasciato decadere la sua produzione tipica (bulloneria, ciclo) orientandosi particolarmente, alla produzione di ammortizzatori soggetta a stase invernale; non si è data, seriamente, alla ricerca di nuove produzioni autonome atte a conseguire sbocchi verso mercati esteri di quei Paesi in via di sviluppo industriale, mercati di riserva atti a controbilanciare, anche nei prossimi anni, la contrazione delle ordinazioni Fiat.

Rilievi e considerazioni largamente dibattute colla Direzione durante le trattative condotte unitariamente dal sindacato e dalla commissione interna auspicando un nuovo indirizzo produttivo e chiedendo, nella contingenza attuale, alla Ditta di convenire:

a) sulla esclusione delle festività infrasettimanali dal computo della settimana lavorativa;

b) che, oltre a quanto corrisposto dalla Cassa integrazione salari, la Ditta corrispondesse una sua integrazione fino alla effettiva retribuzione delle 42 ore settimanali.

I profitti realizzati dalla Ditta in questi anni, col progresso tecnico e, particolarmente, coll'aumentato ritmo del lavoro, sono rimasti esclusivamente al datore di lavoro per cui l'accettazione delle modestissime richieste dei lavoratori non rappresenta un onere insopportabile per la « Way Assauto » ma un dovere verso i propri dipendenti. Per questo l'interrogante confida nel pronto intervento del Ministro per risolvere, nell'interesse generale e dei lavoratori, la vertenza (2497).

FLECCHIA.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 23 novembre 1956.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 23 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

ROMANO Antonio. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — Riferendosi alle sue due precedenti interrogazioni con richiesta di risposta scritta nn. 981 e 986 dei giorni 11 e 15 gennaio 1955, presa conoscenza delle risposte del Ministro dell'industria e commercio, anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, non potendo ritenersi soddisfatto del contenuto di tali risposte, interpella sia il Presidente del Consiglio dei ministri, quale Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, che il Ministro dell'industria e commercio sull'oggetto delle precedenti interrogazioni. Per la visione completa della presente interpellanza, in aggiunta anche a quanto specificato nelle suindicate interrogazioni, l'interpellante deduce: 1° che il Comitato interministeriale dei prezzi non può restare estraneo ad una grave violazione delle norme in materia di disciplina dei prezzi, senza venir meno a quelle che sono le funzioni d'istituto ad esso demandate con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e dettagliatamente dall'articolo 13, ultimo comma, che pone a carico sia del Comitato interministeriale dei prezzi che di quelli provinciali la vigilanza sulla osservanza delle disposizioni emanate con il cennato decreto; 2° che, richiamandosi alla comunicazione fatta con nota n. 593 del 26 settembre 1949 dall'ufficio dell'anzidetto Comitato interministeriale dei prezzi al Ministero dei trasporti (Direzione generale delle ferrovie) e, per conoscenza, alla Società generale elettrica della Sicilia — con la quale si precisava che « nel prezzo di vendita dell'energia elettrica bloccata nel 1942, praticato dalla Società generale elettrica della Sicilia, risultano compresi i sette centesimi a chilowatt già concessi con decreto del Capo del Governo 18 marzo 1939 a titolo di sovraprezzo termico » — mentre con tale comunicazione si dava atto di una condizione di fatto, si ometteva dal rilevare, come si sarebbe dovuto, che in virtù di tutti i provvedimenti legislativi, successivamente intervenuti, non era più consentito alla Società generale elettrica della Sicilia di comprendere tale sovraprezzo — già largamente scontato con i rimborsi del supercosto del combustibile rispetto al prezzo del combustibile stesso al 1942 in varie forme, tutte derivanti da un sovraprezzo termo-elettrico che lo stesso C.I.P. ha posto a carico di tutta l'utenza italiana, gravante poi sui prezzi della pubblica e privata illuminazione e della forza motrice — nel computo delle maggiorazioni, come purtroppo indebitamente ha fatto, lasciando quindi adito con la occasionale incompletezza ad una dubbia interpretazione (anche in sede giudiziaria) sulla quale la Società generale elettrica della Sicilia ha fatto credere legittima la propria pretesa sull'anzidetta estensiva applicazione delle maggiorazioni, da applicarsi, invece, solo sui prezzi legalmente autorizzati nel 1942 dalle competenti Autorità; 3° che il riferimento al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, citato nelle risposte dall'interrogato Ministro dell'industria e commercio, va completato con quanto a suo tempo — luglio 1953 — la stessa Avvocatura generale dello Stato ebbe a manifestare sulla grave questione, esprimendo motivato parere — con locuzioni di eccezionale rilievo — nettamente contrario alla riscossione dei sette centesimi aumentati a seconda dei vari coefficienti di maggiorazione, fino all'attuale del 2.300 per cento, salvaguardando così indirettamente non solo l'interesse dei privati ma principalmente quello dello Stato, nel rapporto non indifferente di utenza delle Ferrovie dello Stato con la Società generale elettrica della Sicilia, che, diversamente, procurerebbe proprio a tale Amministrazione, con le conseguenti prevedibili ripercussioni, discapito morale e forte aggravio per un maggiore ingiustificato pagamento del prezzo dell'energia elettrica, finora non riconosciuto per la palese illegittimità dei titoli vantati dalla Società generale elettrica della Sicilia, tra i quali quello della sopraindicata lettera a cura dell'ufficio del Comitato interministeriale dei prezzi (117).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere (1115).

2. Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (1191).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (794).

2. Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari (1537).

3. Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari (1717).

4. Partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni (1632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

2. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

3. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

4. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

5. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

7. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

8. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

9. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

10. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 19,45*).

Errata corrige.

A pag. 19152 del Resoconto stenografico della seduta precedente, al secondo comma del testo sostitutivo dell'articolo 3 (d. d. l. sul Consiglio superiore della Magistratura), invece di: « ... un numero di delegati in relazione di tre delegati per cento magistrati o frazione di cento », deve leggersi: « ... un numero di delegati in relazione alla pianta organica del distretto, in ragione di tre delegati per cento magistrati o frazione di cento ».

Inoltre, a pag. 19157 dello stesso Resoconto, al primo comma dell'articolo 4, invece di: « ... magistrati competenti ... », deve leggersi: « ... magistrati componenti ... ».

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti